Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma — Sabato 4 Luglio** — **Numero 156**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 260 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-904 e non oltre il mese di decembre 1903, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e a pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo stesso, che non ammettono dilazioni, e quelle dipendenti da leggi e obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, il 28 maggio 1903, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge per la loro approvazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

MORIN.

Visto: *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 261 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituì un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Visto il voto 27 maggio 1903, n. 406, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in adunanza generale;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 19 giugiugno 1903, nn. 3081-1300;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici e del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, *interim* per la Marina,

di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato proponenti, per l'applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa alla istituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
BALENZANO.
DI BROGLIO.
MORIN.
BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50

CAPO I.

Costituzione del Consorzio

Art. 1.

Il Consorzio istituito dalla legge 12 febbraio 1903, n. 50, per provvedere con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova, ha una amministrazione autonoma, ed ha sede in Genova, dove si tengono le adunanze dell'assemblea generale dei rappresentanti e delegati nel Consorzio, nonchè del Comitato esecutivo, e dove funzionano gli Uffici consorziali.

Art. 2.

Il termine di 60 anni, stabilito per la durata del Consorzio dall'articolo 1 della legge, decorrerà dal 1° luglio 1903.

Art. 3.

Per quanto concerne la gestione economica e finanziaria, il Consorzio:

a) forma e delibera il bilancio della entrata e della spesa;

b) provvede all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

c) provvede alle spese di qualunque natura necessarie pel disimpegno delle sue attribuzioni.

Art. 4

Per quanto concerne l'esecuzione delle opere, le principali attribuzioni del Consorzio si riferiscono

a) alla costruzione delle opere portuali comprese nel piano regolatore di massima, di cui nell'articolo 21 della legge, nonchè delle altre opere straordinarie, che saranno regolarmente approvate secondo le disposizioni del presente regolamento;

b) all'impianto di meccanismi per carico e scarico di merci, qualora non creda di provvedervi per mezzo dell'industria privata;

c) alla manutenzione ordinaria e strordinaria di tutte le opere portuali esistenti e di quelle di nuova costruzione, nonchè alla riparazione dei danni di qualsiasi genere

d) all'escavazione ordinaria e straordinaria dei fondali;

e) all'illuminazione delle calate, nonchè al servizio dei fari e fanali di esclusivo interesse del porto;

f) all'esecuzione di nuovi impianti ferroviari di qualunque natura nell'ambito del porto, di nuove linee di allacciamento di essi con le stazioni limitrofe, nonchè di nuovi parchi ferroviari collegati direttamente con gli impianti del porto e destinati al servizio dei medesimi.

g) alla costruzione di edifici, magazzini, piani caricatori, all'impianto di meccanismi, mezzi di segnalamento e di comunicazione fra il porto, le stazioni ed i parchi suddetti;

h) al completamento ed al miglioramento delle opere e degli impianti di cui nei precedenti paragrafi *f*), *g*);

i) a tutti gli altri lavori di carattere generale che sieno riconosciuti necessari pel buon andamento dei servizi del porto.

Art. 5

Per quanto concerne i servizi, il Consorzio:

a) provvede ai servizi marittimi indicati nei capi I, II, IV, VI del titolo 3°, parte prima, del Codice per la marina mercantile:

b) determinata in ogni sua parte, esclusa la ferroviaria, l'orario di lavoro nel porto;

c) cura il servizio degli apparecchi di carico e scarico, delle aree, e dei magazzini di deposito delle merci e la custodia relativa;

d) promuovere nelle forme legali, e con tutti i mezzi che potranno rientrare nella sua competenza, il coordinamento ed il miglioramento degli altri servizi svolgentisi nel porto, e provvede a regolare e disciplinare in simile maniera ogni genere di prestazione dell'opera personale fatta dagl'individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto;

e) stabilisce le tariffe sulle quali ha facoltà di deliberare a' termini di legge e del presente regolamento;

f) prende accordi con le Amministrazioni interessate per determinare la zona doganale e daziaria intorno al porto, e per regolarne la sorveglianza:

g) prescrive le norme per la ripartizione dei carri ferroviari disponibili fra le ditte speditrici, in relazione all'importanza ed alla natura dei vari traffici;

h) promuovere i provvedimenti atti a sviluppare i traffici esistenti o ad attivarne di nuovi, e a tale scopo può anche prestare la propria cooperazione principalmente per facilitare i trasporti terrestri e marittimi mediante speciali mezzi, ed a condizioni da concordarsi con le Amministrazioni interessate;

i) prende ogni altra disposizione che riguardi la polizia del porto;

k) provvede a tutto ciò che non è indicato nei precedenti paragrafi, e che possa servire ai fini della sua istituzione.

CAPO II.

Assemblea generale

Art. 6.

L'assemblea generale si compone:

a) di tutti i rappresentanti degli enti che costituiscono il Consorzio, giusta le norme fissate dall'articolo 3 della legge;

b) dei due delegati delle Camere di commercio e dei due delegati degli operai, indicati nell'articolo 4 della legge.

Art. 7.

I nomi dei rappresentanti che sono membri di diritto dell'assemblea generale, sono notificati al presidente del Consorzio dal Prefetto di Genova.

I membri di diritto non hanno facoltà di delegare altri in loro sostituzione. Però quando sia vacante la carica di uno dei detti rappresentanti, o nei casi di assoluto impedimento, il membro di diritto è sostituito da chi è legittimamente chiamato a farne le veci

Art. 8

Il presidente del Consorzio promuove la nomina dei membri a scelta e di quelli elettivi, che debbono rappresentare gli enti e le classi dalla legge stabiliti.

I detti enti e classi, nel notificare i nomi dei membri al presidente del Consorzio, uniranno i titoli giustificativi delle rispettive nomine.

Art. 9.

La rinnovazione ordinaria delle scelte e delle elezioni, che, a termine di legge, deve farsi dopo ogni triennio, sarà notificata al presidente del Consorzio almeno un mese prima della scadenza del triennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro a scelta od elettivo dall'ufficio di rappresentante o delegato nel Consorzio, per rinuncia, incompatibilità o incapacità, o per qualsivoglia altra causa, l'ente o la classe che lo nominò provvederà a sostituirlo entro due mesi, nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti, rimane in carica sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 10.

Le delegazioni fatte dal Sindaco di Genova per essere sostituito nell'assemblea, o dal presidente della Camera di commercio di Genova per essere sostituito nell'assemblea e nel Comitato, saranno notificate per iscritto al presidente del Consorzio.

Art. 11.

Il capitano marittimo, da nominarsi rappresentante nel Consorzio a' termini dell'articolo 3, n. 4, della legge, dovrà essere scelto fra coloro che abbiano navigato almeno per cinque anni, per quattro dei quali al comando di bastimenti a lungo corso, e non siano armatori o rappresentanti riconosciuti di armatori.

Art. 12.

Quando nell'assemblea intervengano entrambi i funzionari designati dall'ente dirigente il servizio ferroviario del porto, il diritto di voto spetterà a quello che dall'ente stesso sarà indicato.

Art. 13.

Le Camere di commercio di Torino e di Milano procedono alla nomina dei rispettivi delegati con deliberazioni prese a' termini del capo IV della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Art. 14.

L'assemblea, in cui la corporazione dei caravana del Porto Franco procederà alla nomina del suo rappresentante nel Consorzio, sarà convocata dal Console degli stessi caravana, con le norme stabilite per le riunioni generali dal regolamento speciale in vigore.

Art. 15.

La lista degli operai e capi-operai che, a' termini dell'articolo 4, ultimo capoverso, della legge, dovranno eleggere il loro delegato, sarà compilata per cura della Giunta comunale di Genova, e comprenderà tutti gli operai e capi-operai, qualunque sia il luogo di domicilio o di residenza, che almeno da sei mesi sono addetti ai lavori od ai servizi del porto di Genova, e si trovano nelle condizioni richieste dalla legge 15 giugno 1893, n. 295, per essere elettori di probi-viri.

Non saranno compresi nella lista gli operai e capi-operai addetti ai lavori di cui nell'articolo 1, n. 2 e 3, della legge, e quelli addetti all'esercizio ferroviario.

La compilazione, la pubblicazione, la revisione della lista e le esclusioni dalla medesima, saranno fatte con le norme segnate dalla citata legge 15 giugno 1893 e dal relativo regolamento.

Art. 16.

La convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell'operaio, di cui nel precedente articolo 15, sarà fatta in giorno di domenica.

La Giunta Comunale stabilirà le norme particolari per la formazione delle sezioni elettorali, per i luoghi di riunione, e per ogni altra modalità, che non sia disciplinata dalla legge sui probi-viri e dal relativo regolamento.

Art. 17.

L'assemblea generale verifica la legittimità dei titoli dei membri ammessi a farne parte.

Art. 18.

La qualità di rappresentante delle provincie, dei comuni, della Camera di commercio di Genova, e dell'ente dirigente il servizio ferroviario del porto, e quella di delegato delle Camere di Commercio di Torino e di Milano, della corporazione dei caravana e degli operai addetti ai lavori e servizi del porto, è incompatibile con quella di:

a) stipendiato o salariato direttamente dal Consorzio;

b) attore o convenuto in giudizio, ordinario od arbitramentale, in cui sia impegnato il Consorzio;

c) arbitro o perito in giudizio, in cui sia impegnato il Consorzio;

d) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi nell'interesse del Consorzio.

La qualità di presidente, rappresentante o delegato nel Consorzio è incompatibile con quella di chi si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 22 della legge comunale e provinciale, lettere *c*), *d*), *e*) *f*), *g*), od *h*).

L'incopatibilità porta la immediata decadenza dalla carica consorziale.

Art. 19.

L'assemblea generale si aduna:

a) in via ordinaria, nella prima quindicina di aprile e nella seconda quindicina di settembre di ogni anno;

b) in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, o per sua iniziativa, o per deliberazione del Comitato, o per richiesta dei revisori dei conti, ai termini del seguente articolo 44, o per domanda scritta di almeno dieci membri.

L'avviso di convocazione si trasmetterà agl'interessati nel modo e nei termini che saranno fissati dal regolamento dell'assemblea.

Sarà stabilito un termine speciale per la convocazione straordinaria prevista dal seguente art. 44.

Art. 20.

Nell'ordine del giorno saranno compresi gli oggetti o fissati dal presidente, o deliberati dal Comitato esecutivo, o proposti da almeno 5 membri dell'assemblea.

L'assemblea generale potrà deliberare, che agli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, sui quali fu chiamata a discutere, ne siano aggiunti altri, che però non potranno essere trattati prima del giorno successivo alla deliberazione.

Art. 21.

L'assemblea generale elegge, in via normale, nella sessione di primavera, ed in via straordinaria, ogni volta che sia vacante l'ufficio:

a) il membro del Comitato esecutivo da scegliere, a' termini dell'art. 7 della legge, fra i rappresentanti delle provincie e dell'ente dirigente il servizio ferroviario del porto;

b) i revisori dei conti di cui nell'art. 26 della legge.

Le norme per la durata in carica e la rinnovazione del detto membro del Comitato e dei revisori dei conti saranno stabilite dal regolamento dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea generale delibera:

a) sullo stato di previsione, sul conto consuntivo, sul rendiconto della gestione consorziale presentati dal Comitato esecutivo;

b) sulla costituzione del fondo di riserva patrimoniale prescritto dall'articolo 30 della legge, giusta le norme del seguente art. 63;

c) sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie, a' termini dell'art. 19 della legge;

d) sul trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio;

e) sulle spese che vincolano il bilancio oltre cinque anni,

fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

f) sull'ordinamento fondamentale dei servizi di cassa, a' termini dell'art. 22 della legge;

g) sui regolamenti indicati nei seguenti articoli 121 e 125;

h) sulle tariffe delle tasse speciali portuali sulle merci, eccettuata la riduzione o soppressione delle tasse sulle merci in transito dall'estero per l'estero;

i) sulle nuove concessioni di aree per impianto di magazzini generali, e sulle nuove concessioni per impianto od esercizio di *docks* o di meccanismi;

k) sulle medesime concessioni già esistenti, ai fini indicati nell'art. 15 della legge;

l) sulla eventuale assunzione diretta di taluni servizi;

m) sui provvedimenti di cui alla lettera *h*) dell'art. 5;

n) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

o) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, nei modi e con le garanzie che saranno stabiliti dal regolamento del Consorzio;

p) sulle controversie con altre amministrazioni, e sui ricorsi alle autorità competenti, nei casi che saranno stabiliti dal regolamento del Consorzio;

q) sulla risoluzione dei conflitti fra i revisori ed il Comitato;

r) sul ruolo organico del personale direttamente assunto dal Consorzio;

s) sulla nomina e sulla revoca dei capi degli uffici di segretariato e di ragioneria, giusta le disposizioni del seguente articolo 48;

t) sulla misura delle cauzioni prescritte dal seguente articolo 65;

u) sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dal Governo;

v) e, in generale, delibera su tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione consorziale, e non sono attribuiti al Comitato esecutivo o al presidente.

Art. 23.

L'assemblea generale avrà facoltà di delegare al Comitato, con quelle speciali limitazioni o norme che credesse opportune, una o più delle sue attribuzioni, indicate nelle lettere *g*), *i*), *k*), *l*), *m*), *p*), *t*), *v*), del precedente articolo.

Delle attribuzioni di cui alla lettera *b*), concernenti il fondo di riserva patrimoniale, e specificate nel seguente art. 63, potrà essere delegata solamente la parte relativa all'impiego fruttifero del fondo stesso.

Nei casi di delegazione per le materie segnate alle lettere *i*), *k*), *l*), l'assemblea generale indicherà rispettivamente le concessioni ed i servizi di maggiore importanza, che s'intendono esclusi dalla delegazione.

Art. 24.

Entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario gli atti dell'assemblea saranno pubblicati, e dovranno essere comunicati al Governo del Re con una relazione sull'andamento dell'azienda consortile.

Art. 25.

L'Assemblea generale determina, in via di massima, quali deliberazioni del Comitato esecutivo debbano essere pubblicate, e segna i modi per tale pubblicazione.

CAPO III.

Comitato esecutivo

Art. 26.

Il Comitato esecutivo si riunisce, in via ordinaria, nei giorni 1, 11 e 21 di ogni mese; in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocato dal Presidente, o per sua iniziativa o su domanda di almeno quattro membri, o ancora su richiesta dei revisori dei conti, a' termini del seguente art. 44.

Quando il giorno stabilito per l'ordinaria adunanza è festivo, il Comitato si riunirà nel giorno seguente.

Le adunanze ordinarie saranno contromandate con avviso del Presidente, quando per il giorno prefisso non si abbiano materie da trattare.

Art. 27.

Il Comitato esecutivo:

a) prepara gli atti e le relazioni da sottoporre all'Assemblea generale;

b) delibera e provvede su tutte le materie che non sono soggette all'approvazione dell'Assemblea, o sulle quali, a' termini del precedente articolo 23, sia autorizzato a deliberare per delegazione;

c) sorveglia e dirige l'andamento generale dell'azienda consortile;

d) decide sulle controversie che sorgessero in seguito a reclami del pubblico concernenti i vari servizi del porto.

Art. 28.

Ciascuno dei funzionari che fanno parte del Comitato, cura l'ordinario disbrigo degli affari d'interesse del Consorzio, nella parte relativa alla speciale competenza che gli è attribuita dagli ordinamenti in vigore.

Il Comitato può delegare ad alcuno dei suoi membri la direzione e la sorveglianza di quei servizi consorziali, ai quali non sia provveduto con l'applicazione della precedente norma.

Art. 29.

Ferme restando le indicazioni generali poste nel precedente articolo 27, il Comitato:

a) per quanto concerne l'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnati al Consorzio:

1° rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni e da affitti, e di qualunque provento di spettanza del Consorzio;

2° delibera sulla diminuzione o soppressione temporanea delle tasse speciali portuali sulle merci in transito dall'estero per l'estero;

b) per quanto concerne l'esecuzione di opere:

3° delibera sui progetti di massima per opere nuove o di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici;

4° delibera sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sull'ordine della loro esecuzione;

5° stabilisce le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitoli d'oneri;

6° delega uno dei suoi membri a presiedere alle gare di aggiudicazione;

c) per quanto concerne i servizi marittimi:

7° provvede alle concessioni di aree, sia per uso delle industrie marittime, sia per usi estranei, nei casi rimessi alla sua competenza dal seguente art. 111;

8° delibera sulle licenze di cui all'art. 761 del regolamento 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

9° stabilisce le giornate atte al compimento delle operazioni commerciali, in riguardo alle condizioni climatiche e metereologiche, alla disponibilità dei mezzi d'opera e ad ogni altra circostanza, che possa influire sul normale svolgimento delle operazioni stesse;

10° provvede alla polizia amministrativa e alla sicurezza del porto, per quanto riguarda il movimento e la stazione dei bastimenti; l'imbarco e lo sbarco dei passeggieri e delle merci; il servizio delle zavorre; l'imbarco e lo sbarco di materie esplosive ed infiammabili; la polizia dei moli, delle calate e delle altre opere marittime; l'occupazione dello spazio acqueo del porto; i provvedimenti e le precauzioni contro gl'incendi; le disposizioni relative ai fossi che sboccano nel porto; e, per la parte delle norme applica-

bili all'amministrazione consorziale, i battelli ed altri galleggianti indicati nel capo VI del citato regolamento;

d) per quanto concerne gli altri servizi svolgentisi nel porto, e l'ordinamento del lavoro, di che nel precedente art. 5, lettera *d)*;

11° compie lo studio dei relativi provvedimenti per proporli all'assemblea generale, e per attuarli direttamente, nonchè di quelli indicati alla lettera *h)* dell'art. 5 per proporli all'assemblea generale;

12° prende le deliberazioni ed i provvedimenti relativi alle materie di cui nelle lettere *f)*, *g)*, del precedente art. 5.

13° determina l'orario degli uffici di dogana;

14° dà parere sui progetti di regolamenti di altre amministrazioni, relativi a servizi connessi con quelli di competenza del Consorzio;

e) per quanto concerne materie non espressamente indicate nei precedenti paragrafi:

15° dà parere sui ricorsi rivolti dagli interessati al Governo del Re, relativamente all'elenco ed alle quote di contributo delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese portuali;

16° delibera sulle tariffe che il Consorzio ha facoltà di stabilire per disposizione di legge e del presente regolamento;

17° si pronunzia sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dal Governo.

Art. 30.

Il Comitato, oltre che nei casi di delegazione fattagli a' termini dell'articolo 23, può prendere, sotto la sua responsabilità, per le sole materie indicate nelle lettere *d)*, *g)*, *i)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *t)*, *v)*, del precedente art. 22, le deliberazioni che altrimenti spetterebbe all'assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, o sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'assemblea.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto, e ne sarà fatta relazione all'assemblea nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Art. 31.

La medaglia di presenza assegnata ai membri del Comitato esecutivo, che non hanno altro stipendio, sarà del valore di lire quindici, e verrà corrisposta per ogni adunanza alla quale i detti membri siano intervenuti.

Art. 32.

Ai membri dell'assemblea generale o del Comitato esecutivo, ai quali siano affidati speciali incarichi, potrà essere assegnata dall'assemblea un'indennità.

Art. 33.

Il Comitato esecutivo attenderà allo studio ed all'esecuzione dei provvedimenti diretti a migliorare e coordinare i servizi che si svolgono nel porto, armonizzando l'opera di tutti gli organi, uffici e funzionari.

A questo fine ogni membro del Comitato potrà proporre, di sua iniziativa, gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato procurerà inoltre di addivenire a speciali accordi con le autorità competenti, per ottenere il miglioramento ed il coordinamento dei servizi esclusi dalle attribuzioni del Consorzio a' termini dell'art. 1, ultimo capoverso, della legge.

CAPO IV.

Presidente

Art. 34.

Il presidente del Consorzio:

a) presiede alle adunanze dell'assemblea generale e del Comitato esecutivo;

b) è il legale rappresentante del Consorzio, e, come tale, approva i contratti, e firma le corrispondenze e gli atti che portano impegno giuridico pel Consorzio;

c) ha l'alta direzione e sorveglianza su tutti i servizi del porto, di competenza del Consorzio, al fine di assicurare il loro regolare andamento;

d) provvede per l'adempimento delle deliberazioni prese nelle dette adunanze, comunica ai capi dei servizi ed agli enti interessati le disposizioni opportune, e vigila per la loro esecuzione;

e) cura che siano osservate tutte le norme dell'amministrazione consortile, e mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati del Consorzio;

f) delega ad altri membri del Comitato esecutivo, o ad un funzionario del Consorzio, la stipulazione dei contratti.

Art. 35.

Il presidente è capo immediato dei servizi amministrativi e di tutti quelli che sono disimpegnati direttamente dal Consorzio, avendo alta autorità sul rispettivo personale.

Sui funzionari che sono preposti anche a servizi del porto esclusi dalla competenza del Consorzio, e sono membri del Comitato esecutivo, l'autorità del presidente si esercita soltanto per la parte delle loro attribuzioni, che si riferisce al disimpegno delle funzioni spettanti al Consorzio.

Art. 36.

L'indennità annua assegnata al presidente è di lire diciottomila, ed è corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

CAPO V.

Direttore generale

Art. 37.

Qualora l'assemblea intenda proporre, a' termini dell'articolo 6 della legge, l'istituzione dell'ufficio di direttore generale, dovrà deliberare in pari tempo le norme che ne prescrivano le attribuzioni e l'ordinamento.

La proposta e le relative norme saranno soggette alla stessa procedura seguita per l'approvazione del presente regolamento.

CAPO VI.

Revisori tecnici e revisori dei conti

Art. 38.

Le attribuzioni assegnate dalla legge e dal presente regolamento ai revisori tecnici, saranno esercitate dall'Ispettore del Genio civile e dal R. Ispettore superiore tecnico delle strade ferrate che fanno parte dell'assemblea generale.

Esse saranno disimpegnate distintamente dall'Ispettore del Genio civile per la parte relativa alle opere portuali ed a quelle di carattere generale, e dal R. Ispettore superiore delle strade ferrate per la parte concernente le opere ferroviarie, e quelle che interessano direttamente il servizio ferroviario.

Art. 39.

Il revisore tecnico rivede i progetti delle opere che gli sono trasmessi dal Comitato esecutivo, e delibera sulle varianti ai lavori e sui nuovi prezzi non compresi nel contratto, ogniqualvolta non ne derivi aumento alla spesa preventivata; in caso diverso ne riferisce al Comitato.

Nei casi di maggiore importanza esso potrà avere la cooperazione di quel personale, che dal Comitato esecutivo fosse riconosciuto strettamente necessario.

Art. 40.

I revisori dei conti attendono collegialmente al disimpegno delle attribuzioni loro demandate.

Art. 41.

Tutti i progetti di lavori, i piani di prestiti, il conto consuntivo del Consorzio e le deliberazioni del Comitato esecutivo, con le quali si dispongono prelevazioni dal fondo di riserva dell'esercizio, saranno sottoposti al visto dei revisori dei conti, prima della loro presentazione alle autorità chiamate ad esaminarli.

I progetti esecutivi di opere che importano spesa non eccedente le lire 100,000, dovranno pure essere sottoposti al visto dei detti revisori, prima che si proceda all'aggiudicazione dei lavori.

Art. 42.

Qualora i revisori dei conti credano di non poter apporre il loro visto agli atti presentati dal Comitato, indicheranno i motivi del rifiuto in apposita relazione che sarà unita agli atti medesimi.

Art. 43.

I revisori dei conti hanno facoltà di esaminare tutti gli atti, i registri e la contabilità del Consorzio, e possono commettere agli uffici amministrativi ed alla ragioneria tutti i lavori di cui abbisognino per l'esercizio delle loro funzioni.

I revisori dei conti hanno facoltà d'ispezionare negli uffici doganali i registri ed i bollettari concernenti la riscossione delle speciali tasse portuali, dopo aver presi accordi col capo della dogana.

Art. 44.

I revisori dei conti, sia collegialmente, sia individualmente, hanno facoltà di domandare, per gravi motivi, la convocazione straordinaria dell'assemblea o del Comitato.

Art. 45.

Ai revisori sarà corrisposta un'indennità, nella misura che sarà fissata dall'assemblea generale.

Capo VII.
Uffici ed impiegati.

Art. 46.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni il Consorzio ha un ufficio di segretariato, un ufficio di ragioneria, e quegli altri uffici che dall'assemblea fossero riconosciuti necessari.

Art. 47.

Il ruolo organico del personale direttamente assunto dal Consorzio sarà approvato dall'assemblea generale.

Le norme per l'ordinamento degli uffici di segretariato e di ragionoria e di ogni altro ufficio consorziale, saranno fissate con regolamenti approvati dal Comitato esecutivo.

Art. 48.

Le norme relative all'ammissione, alle attibuzioni, alle promozioni, alla disciplina, al licenziamento del personale direttamente assunto, saranno stabilite in un regolamento speciale approvato dal Comitato esecutivo.

La nomina e la revoca del segretario-capo e del ragioniere-capo saranno fatte con deliberazione dell'assemblea generale. A ciascuna delle dette nomine si procederà mediante scelta fra tre candidati designati dal Comitato.

Art. 49.

Il personale ceduto temporaneamente al Consorzio da altre amministrazioni rimane soggetto alle norme amministrative e disciplinari dell'amministrazione cui appartiene, e presta servizio sotto la responsabilità del Consorzio.

Il Consorzio rimborserà alle amministrazioni competenti, nei modi e termini che saranno concordati, gli stipendi del detto personale, e pagherà direttamente al medesimo quelle indennità che fossero dovute o in applicazione delle norme organiche cui è sottoposto, o per disposizione dei regolamenti consortili.

Capo VIII.
Servizi di cassa

Art. 50.

Le norme relative ai servizi di cassa, secondo il sistema approvato dall'assemblea generale, saranno stabilite in apposito regolamento, che, deliberato dal Comitato esecutivo, dovrà essere vidimato dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Capo IX.
Gestione finanziaria

Art. 51.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio, e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all'entrata ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 52.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 53.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

Perciò tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno.

Art. 54.

Nel mese di marzo di ogni anno, il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo sarà per cura del Comitato distribuito ai membri del Consorzio e nella prima quindicina di aprile sarà presentato all'approvazione dell'assemblea.

Art. 55.

Così le entrate come le spese devono essere inscritte nel bilancio per il loro importo lordo.

Art. 56.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento dell'azienda; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 57.

Le entrate e le spese sono inoltre classificate nelle due seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali.

Le entrate e spese effettive sono quelle che importano aumento o diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione nella sostanza patrimoniale, come vendita di beni, riscossioni di crediti, accensione ed estinzione di debiti.

Art. 58.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti, secondo che varia la materia in amministrazione.

Art. 59.

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati in bilancio.

Tale trasporto potrà farsi soltanto in seguito ad una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 60.

Non potrà il Comitato valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per ciascun servizio.

Art. 61.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in spesa, fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 62.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sarà nel medesimo inscritta una somma in apposito capitolo, con la denominazione « Fondo di riserva dell'esercizio ».

La prelevazione di somme dal fondo di riserva dell'esercizio ha

luogo in seguito a deliberazione del Comitato esecutivo, da sottoporre al visto dei revisori dei conti.

Art. 63.

Nel bilancio sarà pure instituito, a decorrere dall'esercizio che verrà determinato dall'assemblea, un apposito capitolo con la denominazione « Fondo di riserva patrimoniale ».

Le norme per la costituzione del detto fondo, per la sua destinazione, per il prelevamento di somme dal medesimo e pel suo impiego fruttifero, saranno stabilite dall'assemblea.

Art. 64.

La ragioneria del Consorzio, sotto la personale responsabilità del ragioniere-capo che la regge:

1° tiene in evidenza, in base a regolari inventari, la consistenza patrimoniale dell'azienda, e rinnova ogni quinquennio gli inventari medesimi;

2° compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni di concessione di affitti, o quelle di altri proventi di spettanza del Consorzio; e provoca dal Comitato il visto di esecutorietà degli atti in parola;

3° registra, in base al bilancio di previsione, il movimento delle entrate e delle spese, a fine di stabilire in ogni tempo la situazione finanziaria del Consorzio:

4° invigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate, e riferisce al Comitato le irregolarità o le infrazioni che le venisse fatto di rilevare:

5° tiene i conti degli impegni a carico del bilancio, al quale uopo dovranno essere trasmessi al ragioniere-capo tutti i contratti, convenzioni od atti dai quali gl'impegni stessi derivino;

6° esamina i conti mensili delle entrate e delle spese;

7° predispone il progetto di bilancio di previsione e compila il conto consuntivo.

Art. 65.

Il ragioniere-capo, e tutti coloro che hanno maneggio di denaro, o che sono incaricati del deposito e della custodia di valori o di materie appartenenti al Consorzio, devono prestare congrua cauzione, il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea generale.

Art. 66.

Le entrate del Consorzio sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che il Consorzio stesso ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera il diritto del Consorzio a riscuoterle, ed escluda il dovere del Comitato di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 67.

I modi, le forme e l'aggio per la riscossione delle entrate consorziali, i termini per i versamenti, i modi per i rimborsi di tasse indebitamente percette, e quanto altro a questa materia si riferisce, saranno stabiliti con istruzioni emanate dal Comitato esecutivo, o dalle amministrazioni competenti, presi, quando ne sia il caso, gli opportuni accordi.

Il contributo annuo dello Stato, di cui negli articoli 9, n. 3 e 13 della legge, sarà corrisposto al Consorzio entro il mese di ottobre.

Art. 68.

Nei riguardi delle disposizioni dell'art. 13 della legge, saranno concordate fra il Consorzio e la direzione generale delle Gabelle le norme da seguire, sia per l'accertamento della quantità delle merci imbarcate o sbarcate nel porto, sia per i relativi riscontri che il Consorzio credesse di eseguire per mezzo di suoi incaricati.

Art. 69.

I contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nel porto saranno determinati sulla base delle rispettive quote stabilite pei detti enti nell'elenco approvato con R. decreto 3 giugno 1888, n. 5477.

Per le eventuali modificazioni all'elenco delle Provincie e dei Comuni anzidetti e alla ragione delle rispettive quote, il Ministero dei lavori pubblici, oltre ad osservare la procedura prescritta dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), dovrà anche sentire il parere del Consorzio.

Alla liquidazione ed alla riscossione dei detti contributi provvederà direttamente il Consorzio, comunicando agl' interessati i progetti di liquidazione compilati su moduli analoghi a quelli usati dall'Amministrazione governativa, ed aventi la distinzione delle spese ordinarie dalle straordinarie, nonchè la indicazione sia del titolo o della natura di ciascuna di esse, sia del modo di ripartizione.

Art. 70.

I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere-capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di discarico.

Art. 71.

Qualora gli agenti governativi incaricati della riscossione delle entrate del Consorzio ritardassero il versamento, il Comitato esecutivo ne riferirà al Ministro, da cui gli agenti dipendono, per i provvedimenti opportuni, a norma del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 72.

L'esame dei conti mensili da parte del Comitato, e le deliberazioni di scarico non liberano la responsabilità degli agenti della riscossione.

Art. 73.

Tutte le spese del Consorzio passano per tre stadî:

l'impegno;

la liquidazione;

il pagamento.

Art. 74.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto del ragioniere-capo sull'atto del Comitato, da cui l'impegno stesso deriva.

Prima di apporre il proprio visto sugli atti da cui derivino impegni a carico del bilancio, il ragioniere-capo dovrà verificare la causa legale di ciascun impegno, la sua conformità alle disposizioni in vigore, la regolare imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo relativo.

Art. 75.

La liquidazione delle spese è operata dall'ufficio amministrativo del Comitato, e deve essere rimessa alla ragioneria insieme con tutti i documenti giustificativi.

Art. 76.

È in facoltà del Comitato di deliberare anticipazioni di somme:

1° fino al limite di lire 30,000 all'ente dirigente il servizio ferroviario del porto, per i lavori ferroviari che si eseguiscono in economia a norma del seguente articolo 102;

2° fino al limite di lire 10,000 agl' incaricati della direzione degli altri lavori che si eseguiscono ad economia, per il pagamento delle mercedi agli operai e delle altre minute spese relative ai lavori medesimi;

3° fino al limite di lire 2000 all'impiegato che abbia le funzioni di economo, per le spese di ufficio e per altre minute spese.

I funzionari che ricevono anticipazioni, sono esonerati dal prestare la cauzione stabilita dal precedente articolo 65.

Art. 77.

Tutti coloro che ricevono anticipazioni ai sensi dell'articolo precedente, dovranno rendere conto delle somme ricevute entro i termini periodici che saranno all'uopo stabiliti, alla fine dell'anno finanziario, ed ogni volta che cessino dall'incarico o dalle funzioni loro affidate.

Le somme non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, o quando il funzionario cessi dalle sue funzioni, saranno versate alla cassa.

Art. 78.

I mandati di pagamento sono firmati dal presidente e da un membro del Comitato.

Il presidente può delegare ai membri del Comitato la facoltà di firmare per lui i mandati relativi a determinate spese o rami di servizio. In ogni caso i mandati devono portare la firma di due membri del Comitato.

Art. 79.

Nessun mandato può essere pagato, se non porta il visto del ragioniere capo.

Il ragioniere capo, dopo accertata la causa legale della spesa e la sua regolare ed esatta liquidazione, e riconosciuto che non sia violata alcuna disposizione in vigore, che la somma sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza, e che non oltrepassi la disponibilità del bilancio, registra il mandato, vi appone la propria firma e lo trasmette alla cassa.

Art. 80.

Qualora il ragioniere capo non creda, per qualsiasi motivo d'irregolarità, di apporre il suo visto ad un atto d'impegno, ne riferisce al presidente.

Se, ciò non ostante, il presidente creda che l'impegno o il pagamento debba aver luogo, promuove apposita deliberazione del Comitato; qualora essa sia conforme alla proposta, il ragioniere capo visterà l'atto o il mandato, e ne riferirà immediatamente ai revisori dei conti.

Art. 81.

Il presidente, i membri del Comitato ed il ragioniere capo sono solidalmente responsabili degli eventuali danni derivanti al Consorzio da irregolarità commesse nella loro gestione.

Art. 82.

La Cassa non pagherà alcuna somma per conto del Consorzio, se non sopra mandati emessi nelle forme prescritte.

Art. 83.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2° le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;

3° le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi o passivi;

4° le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

5° gl'incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;

6° la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Il conto consuntivo avrà a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio nella sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio stesso.

Art. 84.

Entro la prima quindicina di settembre, sarà distribuito ai membri dell'assemblea, per cura del Comitato, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificato con le scritture dell'Amministrazione dei revisori dei conti, e accompagnato da una loro relazione.

Nella seconda quindicina di settembre il conto sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Insieme col conto consuntivo il Comitato presenterà all'assemblea:

1° le proposte delle modificazioni da introdursi nel bilancio dell'esercizio in corso, in conseguenza delle risultanze del conto consuntivo, nonchè gli eventuali provvedimenti che tali risultanze rendessero necessari;

2° una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 85.

Non più tardi del 20 ottobre di ciascun anno il Comitato trasmetterà al Ministero del tesoro gli elementi necessari per la compilazione e la inserzione, nella seconda parte del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato, di un conto speciale dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda del Consorzio, a norma dell'art. 71 della legge di contabilità generale.

Capo X.

Lavori portuali o di carattere generale

Art. 86.

I progetti delle opere portuali o di carattere generale e i relativi capitoli di oneri saranno compilati dal personale del Genio civile posto alla dipendenza del Consorzio, sotto l'osservanza delle norme stabilite per i progetti relativi agli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Però il Consorzio potrà deliberare, che, delle norme contenute nel capitolato generale dei detti appalti, siano escluse quelle riguardanti la risoluzione delle controversie col mezzo di un collegio arbitrale.

Art. 87.

I progetti saranno presentati al Comitato dall'ingegnere-capo del Genio civile che ne fa parte.

Per l'esame dei progetti che interessano la navigazione, sarà chiamato ad intervenire nel Comitato, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio idrografico della R. marina.

Art. 88.

I progetti di cui nel precedente articolo, dopo essere stati approvati dal Comitato, saranno trasmessi, con le eventuali osservazioni, al revisore tecnico.

Nell'inviare al Ministero dei Lavori Pubblici tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi delle opere portuali o di carattere generale, che superano l'importo di lire 100,000, il Comitato dovrà sempre unire il corrispondente parere del revisore tecnico.

Art. 89.

Il Comitato avrà facoltà di disporre l'esecuzione delle opere portuali o di carattere generale:

a) quando i progetti esecutivi non eccedano l'importo di lire 100,000, dopo avere ottenuto il *nulla osta* del competente revisore tecnico;

b) quando i progetti esecutivi portano spesa superiore a lire 100,000, dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, o dopo trascorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 24, ultimo capoverso della legge.

Art. 90.

Per gl'incanti, le licitazioni e le trattative private, e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi alle opere portuali o di carattere generale, saranno applicabili le disposizioni contenute nei capi III e IV del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

S'intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che, secondo il citato regolamento, spettano al Ministro.

Art. 91.

Per la direzione, la contabilità, il pagamento, la collaudazione dei lavori portuali o di carattere generale, s'intenderanno rispettivamente deferite al Consorzio, al revisore tecnico e all'ingegnere-capo del Genio civile di Genova le attribuzioni che, dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dal regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono date al Ministero, all'ispettore compartimentale e all'ingegnere-capo del Genio civile.

È fatta eccezione per quanto concerne i collaudi delle opere eccedenti l'importo di lire 12,000, i quali, giusta l'articolo 23 *a*) della legge 12 febbraio 1903, n. 50, dovranno essere eseguiti da delegati del Ministero dei lavori pubblici.

Alle visite di collaudo il Consorzio ha diritto di far intervenire un suo rappresentante.

Art. 92.

Per quanto concerne il nuovo impianto, la manutenzione e la illuminazione dei fari e dei fanali di segnalamento di esclusivo interesse del porto, saranno presi speciali accordi fra il Consorzio ed il Ministero dei lavori pubblici, affinchè sia garantita l'osservanza delle norme vigenti nell'interesse generale della navigazione.

Qualora, per effetto di tali accordi, i relativi provvedimenti siano presi in tutto od in parte per cura dell'indicato Ministero, e quando al servizio dei detti fari o fanali siano destinati fanalisti dell'amministrazione governativa, saranno a questa rifuse dal Consorzio le spese corrispondenti.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i fari di scoperta, per i quali continuerà a provvedere a sua cura e spese il Ministero dei Lavori Pubblici, giusta l'art. 35 della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico).

Art. 93.

A tutti i servizi tecnici concernenti i lavori portuali o di carattere generale sarà provveduto esclusivamente con ingegneri ed aiutanti del Genio civile, che saranno temporaneamente posti a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio, in seguito a sua richiesta.

I detti funzionari percepiranno le indennità fissate dalla legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª.

Art. 94.

Il personale di cui nel precedente articolo potrà, quando ciò sia richiesto dalle esigenze dei lavori, essere diviso in vari reparti, posti tutti all'immediata dipendenza dell'Ingegnere-capo del Genio civile membro del Comitato.

In ogni reparto il più anziano fra gli ingegneri, che lo costituiscono, avrà le attribuzioni che il regolamento 25 maggio 1895 dà al direttore dei lavori.

Capo XI.

Lavori ferroviari - Esercizio

—

Art. 95.

Le opere nuove, con le relative provviste, di che nell'art. 1°, n. 3, della legge, i lavori per riparare i danni cagionati agl'impianti ferroviari del porto da forza maggiore, e le provviste dei materiali per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento saranno eseguiti a spese del Consorzio.

Le dette riparazioni dei danni saranno a carico del Consorzio solo quando essi non siano imputabili a trascurata o difettosa manutenzione, nè ad altra colpa dell'esercente il servizio ferroviario, e i relativi lavori eccedano i limiti dell'ordinaria manutenzione.

La provvista dei meccanismi mobili, degli attrezzi ed utensili ed in genere di tutti i materiali di esercizio ferroviario non è di spettanza del Consorzio.

Per la parte che riguarda le riparazioni dei danni e la rinnovazione del materiale metallico, sono impianti ferroviari del porto tutti quelli che si trovano verso mare al di fuori delle gallerie di accesso al porto.

Art. 96.

I lavori indicati nel precedente articolo saranno eseguiti dall'ente cui è affidato l'esercizio della rete collegata col porto di Genova, e la loro gestione sarà soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore per l'ente stesso, nonchè alle condizioni e norme, che sono o saranno stabilite per l'esecuzione degli analoghi lavori sulla detta rete.

Art. 97.

All'esercizio degli esistenti impianti ferroviari del porto e di quelli che vi saranno eseguiti, delle linee di allacciamento e dei parchi di cui al precedente articolo 4, provvede l'ente sopra indicato, giusta le leggi, le convenzioni, i regolamenti e le norme per esso vigenti, nonchè secondo le tariffe e condizioni, che sono o saranno stabilite, per i trasporti sulle strade ferrate.

Art. 98.

Sono a carico dell'ente dirigente il servizio ferroviario del porto le spese ordinarie e straordinarie per tutti i rami dell'esercizio e dell'amministrazione, escluse soltanto le spese per la sorveglianza da parte del Governo e del Consorzio, e quelle delle quali è cenno nel precedente art. 95.

Art. 99.

La zona degli impianti ferroviari sulle calate, che l'ente dirigente il servizio ferroviario del porto ha obbligo di mantenere, è quella occupata dall'armamento fino a m. 1,50 al di fuori di ciascuna rotaia.

Sulle calate dove sono binari della ferrovia e rotaie di scorrimento di apparecchi di scarico, la manutenzione di tutti questi impianti sarà fatta dall'ente dirigente il servizio ferroviario, ma la spesa relativa sarà ripartita fra l'ente stesso e quello che provvede all'esercizio degli apparecchi di scarico, in proporzione delle lunghezze delle rotaie dei rispettivi impianti.

Art. 100.

Sulla richiesta del Consorzio, l'ente dirigente il servizio ferroviario del porto dovrà compilare i progetti di massima e quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste, che riguardano il servizio stesso.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'ente predetto.

I progetti saranno trasmessi al Consorzio, per mezzo o col parere del R. ispettore capo del circolo ferroviario di Genova, o saranno sottoposti al procedimento indicato nell'art. 88.

Art. 101.

Per i progetti esecutivi che non superino l'importo di lire 100,000, il Consorzio potrà provvedere all'esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver ottenuto il *nulla osta* del revisore tecnico.

Per i progetti esecutivi che superino l'importo di lire 100,000, il Consorzio potrà provvedere alla esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato superiore delle strade ferrate, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, ovvero quando sia trascorso il termine indicato nell'art. 24, ultimo capoverso, della legge 12 febbraio 1903, n. 50.

I contratti per l'esecuzione delle opere e delle provviste saranno stipulati dall'ente dirigente il servizio ferroviario del porto, in nome e per conto del Consorzio, e saranno approvati dal presidente.

Art. 102.

Potranno essere eseguiti ad economia o per cottimi i lavori che interessano gl'impianti ferroviari esistenti ed il loro esercizio, e quelli che, per la loro natura o per motivi di urgenza, non potrebbero essere eseguiti col mezzo di appalti senza incagliare o compromettere l'esercizio ferroviario.

Art. 103.

I lavori di assoluta urgenza, necessari per ripristinare l'esercizio ferroviario interrotto in qualunque parte degli impianti, o per assicurare la continuità dell'esercizio minacciato, potranno essere eseguiti dall'ente dirigente il servizio ferroviario del porto senza preventiva approvazione dei progetti, ma dopo che, con processo verbale, compilato in contradittorio del rappresentante del Circolo ferroviario nel Consorzio, siano state accertate le speciali circostanze determinanti l'urgenza.

Art. 104.

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle provviste, al fine di accertare l'osservanza dei progetti e dei contratti, si esercita per mezzo del Circolo ferroviario di Genova.

Art. 105.

I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di L. 12,000 sono ese-

guiti da funzionari del Regio Ispettorato generale sulle strade ferrate, delegati dal Ministero dei lavori pubblici, fermo restando le norme in vigore circa i procedimenti per i collaudi dei lavori di conto dello Stato e per la relativa approvazione.

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 12,000 non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato di regolare esecuzione, emesso dall'ingegnere direttore dei lavori, e vidimato dal Circolo ferroviario di Genova.

Art. 106.

I rimborsi delle spese relative alle prestazioni dell'ente dirigente il servizio ferroviario del porto, e i pagamenti a terzi per lavori a contratto, per espropriazioni, per forniture dirette, saranno regolati con speciali norme da stabilirsi di accordo fra l'ente stesso ed il Consorzio.

Art. 107.

L'ente dirigente il servizio ferroviario concorrerà nella spesa d'illuminazione del porto in ragione dell'utile che ne deriva agli impianti ferroviari.

Il contributo sarà stabilito d'accordo fra il Consorzio e l'ente predetto.

CAPO XII.

Servizi marittimi affidati al Consorzio.

Art. 108.

I limiti del porto di Genova, nei riguardi dei servizi marittimi di competenza del Consorzio, sono determinati, a levante, dalla punta di San Pietro alla Foce, e, a ponente, dalla punta della Lanterna.

Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina, potrà però, seguendo la stessa procedura stabilita per l'approvazione del presente regolamento, e udito il Consorzio, estendere il limite di ponente, qualora ciò divenisse necessario.

Art. 109.

Le ordinanze di polizia marittima, concernenti i servizi indicati ai Capi I, II, IV e VI del titolo III, parte prima, del Codice per la marina mercantile, saranno emanate dal capitano di porto, capo del compartimento marittimo di Genova, soltanto per ordine ed a nome del Consorzio.

Art. 110.

Tutte le spese per acquisto, esercizio e mantenimento delle imbarcazioni assegnate ai servizi portuali saranno a carico del Consorzio.

Rispetto alle imbarcazioni destinate per i servizi indicati nell'articolo 1, ultimo capoverso della legge, il Consorzio non avrà alcun obbligo.

Art. 111.

Le domande di concessioni temporanee delle pertinenze demaniali marittime e delle opere, manufatti e meccanismi su di esse stabiliti o da stabilirsi, dovranno essere rivolte al Presidente del Consorzio, il quale le trasmetterà al Comitato.

Saranno ad esse applicabili le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, nonchè quelle della legge 12 febbraio 1903, num. 50, e del presente regolamento.

Si intenderanno deferite al Consorzio le attribuzioni che in tale materia il citato regolamento dà al Ministero della marina.

Gli schemi degli atti per nuove concessioni o per mantenimento, modificazione, risoluzione o riscatto delle concessioni esistenti, dovranno essere approvati dall'assemblea generale nei casi previsti dal precedente art. 22, lettere *i*), *h*), ferme le eventuali limitazioni ammesse dal successivo art. 23; e quando le concessioni abbiano durata superiore ai nove anni, o, benchè di durata inferiore, presentino una speciale importanza.

Negli altri casi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo.

Art. 112.

Tutte le concessioni, sia per contratto che per licenza, delle pertinenze demaniali marittime e delle opere, manufatti, meccanismi ed impianti diversi, stabiliti o da stabilirsi sulle pertinenze stesse, hanno sempre il carattere di atti d'impero, e sono fatte dal capitano del porto, capo del Compartimento, per delegazione del Consorzio, previa approvazione del Comitato.

Le concessioni per contratto sono revocabili nei casi indicati dall'art. 788 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, e ogni volta che il concessionario contravvenga alle condizioni contrattuali, e ciò ad esclusivo giudizio e su deliberazione dell'assemblea o del Comitato, secondo l'importanza della concessione.

Le concessioni per licenza sono revocabili *ad nutum* del Consorzio, analogamente al disposto dell'art. 781 del citato regolamento.

Art. 113.

Per motivi d'urgenza il capitano di porto, capo del Compartimento, potrà rilasciare di sua iniziativa, a nome del Consorzio, le licenze di concessione di cui nell'articolo precedente, per una durata non superiore a quindici giorni, salvo a riferirne al Comitato nella prima adunanza.

Art. 114.

Saranno immediatatamente esecutive le deliberazioni prese dal Comitato riguardo alle concessioni con licenza, di cui nell'art. 761 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 115.

Il canone, che il Consorzio imporrà per le concessioni di cui nel titolo 3°, capo I, II e III, del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, sarà commisurato all'importanza della concessione ed al profitto del concessionario, salvo il disposto dell'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, per i cantieri navali.

Art. 116.

All'ente dirigente il servizio ferroviario del porto saranno riservati, in località opportuna, un tratto di calata ed un attigua area, che a giudizio del Comitato saranno riconosciuti necessari per l'accosto di bastimenti, lo sbarco ed il deposito temporaneo dei carboni, olii, materiali d'armamento ed altro, destinati esclusivamente all'esercizio della rete che è affidato all'ente suddetto.

Nel porto saranno pure assegnati, in adatta località ed in quantità sufficiente, magazzini per il deposito delle merci, mezzi di scarico, impianti per la rifornitura, il ricovero e la pulizia delle locomotive, uffici e locali, ed in genere tutti gl'impianti necessari per il servizio della ferrovia e per quello della dogana.

Art. 117.

La cauzione, che i concessionari dovranno prestare in misura proporzionata all'importanza della concessione, sarà restituita, alla scadenza o in caso di revoca della concessione medesima, in base a decreto del presidente del Consorzio, emesso su certificato di *nulla osta* del capitano di porto.

Art. 118.

Le tasse di concessione governativa che, a'termini della legge 13 settembre 1874, n. 2086 (testo unico) si debbono pagare per gli atti stipulati o rilasciati dal Consorzio od in suo nome, continueranno ad essere devolute allo Stato.

Art. 119.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) sui porti, spiaggie e fari e nel Codice per la marina mercantile, si procederà giusta le norme della legge e del Codice predetti, nonchè dei relativi regolamenti.

I verbali delle dette contravvenzioni, per la parte concernente i servizi di spettanza del Consorzio, saranno elevati dagli ufficiali ed agenti competenti in nome del Consorzio medesimo e trasmessi

direttamente al capitano di porto, capo del compartimento marittimo di Genova.

Art. 120.

In applicazione della facoltà derivante dal regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, il Consorzio, con giudizio insindacabile, potrà disciplinare l'uso delle chiatte o barconi da carico, diminuirle, sostituirle, aggiungerne anche delle proprie, proibirne l'introduzione nel porto, o ordinarne, occorrendo, la espulsione in un dato termine.

Potrà altresì stabilire la tariffa per il noleggio delle chiatte secondo la loro portata, ed impedire che chiatte riconosciute disponibili dagli agenti del Consorzio siano rifiutate a legittima richiesta.

CAPO XIII.

Ordinamento del lavoro

Art. 121.

Tutte le discipline relative alle prestazioni dell'opera personale, fatte dagli individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto, formeranno oggetto di speciali regolamenti, approvati dall'assemblea generale.

In qualunque caso l'amministrazione doganale avrà sempre la facoltà di scegliere i facchini che debbono prestare la loro opera negli spazi ad essa riservati, e di regolarne il servizio.

Sono esclusi dalle dette discipline gli individui addetti ai lavori di cui nell'art. 1, nn. 2° e 3°, della legge, e quelli addetti all'esercizio ferroviario.

CAPO XIV.

Vigilanza governativa

Art. 122.

La comunicazione al Prefetto di Genova, delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Comitato, è fatta mediante invio di due copie del verbale di ogni adunanza.

Il ricorso del Consorzio contro il decreto prefettizio di annullamento delle deliberazioni, dovrà essere presentato al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 123.

Quando l'urgenza sia tale, che dall'indugio potrebbe derivare al Consorzio evidente danno, anche per la perdita di un utile, l'Assemblea ed il Comitato avranno facoltà di dichiarare, a' termini dell'art. 27 della legge, immediatamente esecutive le corrispondenti deliberazioni, indicando i motivi dell'urgenza.

Di queste deliberazioni sarà data immediata e speciale comunicazione al Prefetto di Genova.

Art. 124.

Spetta al Ministro dei lavori pubblici proporre, di accordo col Ministro della marina, e, ove occorra, con altri Ministri interessati, lo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio ed il prolungamento dei poteri del R. Commissario, in conformità alle norme fissate dall'art. 29 della legge.

CAPO XV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 125.

Per quella parte che non risulti già disciplinata dalle norme del presente regolamento, tutti i servizi di competenza del Consorzio saranno ordinati secondo regolamenti, approvati dall'assemblea.

In special modo dovrà dall'assemblea essere approvato, entro un anno dalla prima riunione, un regolamento che sostituisca, per i servizi affidati al Consorzio, il regolamento speciale del porto di Genova, approvato con decreto 29 ottobre 1891 del Ministero della Marina, e modificato con decreto del 19 aprile 1903.

Art. 126.

Il presidente del Consorzio, secondo l'attribuzione datagli dal precedente articolo 8, curerà che, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, sia fatta la prima nomina dei membri a scelta e di quelli elettivi.

Il presidente e i rappresentanti, che per l'articolo 7 della legge fanno parte del Comitato esecutivo, eccettuato il membro da scegliersi dall'assemblea consortile, costituiranno un Comitato provvisorio.

Art. 127.

Il Comitato provvisorio:

a) preparerà uno schema di regolamento dell'assemblea, e uno schema di organico degli uffici del Consorzio;

b) prenderà accordi preliminari con le Amministrazioni interessate pel passaggio di tutti i servizi al Consorzio;

c) preparerà l'ordine dei lavori della prima sessione dell'assemblea generale;

d) prenderà tutti i provvedimenti indispensabili per la riunione dell'assembla.

Art. 128.

La prima adunanza dell'assemblea sarà tenuta non oltre il termine di un mese dalla costituzione del Comitato provvisorio.

Art. 129.

Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori portuali e ferroviari dipendenti dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, che siano appaltati o autorizzati anteriormente al 1° luglio 1903, salva la eventuale surrogazione del Consorzio al Municipio di Genova nell'anticipazione delle somme occorrenti, giusta l'art. 11 della legge 12 febbraio 1903, num. 50, e salvo per il Consorzio medesimo il beneficio delle economie o il carico delle maggiori spese; che risultassero dalla definitiva liquidazione degli indicati lavori.

Spetterà invece al Consorzio ogni provvedimento necessario per l'esecuzione di quelli, fra i lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, che non siano appaltati al 1° luglio 1903, fermo restando, nei rapporti della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge stessa e le speciali norme vigenti pei detti lavori.

Art. 130.

Per la manutenzione e la illuminazione dei fari e fanali, e per la escavazione dei fondali, continueranno ad aver vigore, fino alla loro scadenza, i rispettivi contratti stipulati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente alla promulgazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50.

Con accordi speciali fra il Consorzio ed il Ministero dei lavori pubblici, saranno determinati i modi per l'esecuzione degli accennati lavori e per il pagamento del relativo importo dovuto dal Consorzio.

Art. 131.

Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905 le spese indicate nel precedente articolo 98 saranno a carico della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

I lavori di cui è cenno nell'articolo 95, saranno eseguiti dalla medesima Società alle stesse condizioni e secondo il regolamento di esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le relative norme di applicazione, in data 24 dicembre 1887, per i lavori a carico dei fondi di riserva e della cassa per gli aumenti patrimoniali.

Art. 132.

Fino al 1° luglio 1905 le attribuzioni del Circolo ferroviario di Genova per la vigilanza sui lavori e sulle provviste, effettuati dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, a' termini del precedente articolo 104, saranno esercitate a norma del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704.

Art. 133.

Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, i rimborsi ed

I pagamenti, ai quali si riferisce il precedente art. 106, saranno regolati nel seguente modo.

La Società delle strade ferrate del Mediterraneo, per conseguire il progressivo rimborso delle spese relative alle sue prestazioni, e di quelle direttamente sostenute, dovrà compilare, mensilmente e distintamente per ciascun appalto, una situazione particolareggiata dei mandati emessi durante il mese, secondo le norme presentemente in vigore.

Il computo di tali spese e degli eventuali interessi sarà fatto secondo le norme in vigore per i lavori approvati sui fondi speciali dello Stato, di cui nell'art. 67 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto del 17 gennaio 1886, n. 3704, e negli articoli 21 e 33 delle norme per l'applicazione del regolamento medesimo, seguendo le modalità da stabilire d'accordo fra il Consorzio e la Società per le strade ferrate del Mediterraneo.

Queste situazioni, accompagnate dai documenti giustificativi vidimati dal Circolo ferroviario di Genova, saranno trasmesse in doppio esemplare al Consorzio, il quale, accertatane la regolarità, ne restituirà un esemplare alla Società predetta col visto di approvazione, dando le opportune disposizioni per il rimborso.

I pagamenti ai terzi per lavori a contratto, per espropriazioni, per forniture dirette ecc., saranno effettuati direttamente dal Consorzio, secondo le norme presentemente in vigore ed in base ai relativi documenti giustificativi, presentati dalla Società e vidimati dal Circolo ferroviario di Genova.

Il conto finale di liquidazione dei lavori sarà dalla Società presentato al Consorzio, dopo che avrà riportata la vidimazione del Circolo ferroviario di Genova.

La Società continuerà a corrispondere nella misura attuale il concorso nelle spese d'illuminazione del porto

Art. 134.

Per tutto quanto non è provisto nella legge 12 febbraio 1903 e nel presente regolamento circa la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori e delle provviste, si osserveranno, in quanto sono applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esercizio delle strade ferrate approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le norme per l'applicazione del regolamento stesso, intendendosi deferite al Consorzio tutte le attribuzioni, che dal detto regolamento sono assegnate all'Amministrazione centrale del R. ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 135.

Quand'anche il Consorzio cominciasse a funzionare dopo il 1° luglio 1903, si attribuiranno al medesimo fin dall'indicato giorno, tutti i proventi e tutti i carichi di sua spettanza.

In tal caso, saranno continuati, a cura delle Amministrazioni che presentemente vi provvedono, le riscossioni e i pagamenti d'interesse consorziale, salva la sistemazione dei conti attivi e passivi dal 1° luglio 1903 fino alla scadenza della gestione provvisoria.

Il Consorzio avrà facoltà di richiedere, che la detta gestione sia prolungata per un termine non maggiore di due mesi dalla prima riunione dell'assemblea generale.

Art. 136.

Per l'esercizio finanziario 1903-904, il contributo dello Stato, di cui negli articoli 9, n. 3, e 13 della legge sarà corrisposto entro un mese dalla chiusura della gestione provvisoria indicata nel precedente art. 135.

Però, in conto del detto contributo ed entro il limite che sarà stabilito dal Comitato provvisorio o definitivo, il Ministero del tesoro anticiperà i fondi necessari per le spese di personale e di ufficio durante la gestione provvisoria.

Art. 137.

Fino a che non siano costituiti gli Uffici consorziali, il Comitato provvisorio o definitivo dovrà valersi esclusivamente dell'opera d'impiegati dipendenti dai Ministeri dei lavori pubblici e della marina.

I compensi dovuti ai detti impiegati saranno a carico del Consorzio.

Art. 138.

Fino a che non siano emanate le istruzioni di cui è cenno nel precedente articolo 67, la riscossione delle entrate del Consorzio continuerà a farsi, con le attuali norme, a cura delle amministrazioni che presentemente vi provvedono.

Art. 139.

Entro 6 mesi dal giorno in cui il Consorzio comincierà a funzionare, sarà compiuta, previi accordi con le amministrazioni interessate, la consegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili che, secondo le disposizioni della legge e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, dovranno essere ceduti dallo Stato al Consorzio.

La consegna comprenderà anche gli spazi, gl'impianti ed ogni altra pertinenza del porto, che, all'atto della consegna, si trovino in qualsiasi modo dati in concessione o in uso a terzi.

Per quanto concerne le strade ferrate, la consegna al Consorzio sarà fatta dal Governo, salvi i rapporti fra questo e la Società esercente la rete mediterranea alla scadenza della vigente convenzione. Saranno esclusi da questa consegna tutti gli oggetti che, a termini del precedente articolo 95, non debbono essere provvisti dal Consorzio.

Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministeri interessati.

Art. 140.

Al termine dei 60 anni stabilito per la durata del Consorzio, la riconsegna di tutti gl'immobili e di tutti i mobili, da farsi allo Stato secondo l'articolo 30 della legge, sarà regolata con accordi speciali fra il Comitato esecutivo e le competenti Amministrazioni, e sarà eseguita in base agli inventari di cui nel precedente articolo 61.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
N. BALENZANO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, interim per la Marina
C. MORIN.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
E. DI BROGLIO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCX (Dato a Roma, il 10 maggio 1903), con cui il Pio Istituto Marini-Marigliano, in Montaldo Uffugo (Cosenza) viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Il Numero CCXI (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie, e il regolamento ap-

provato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli Enti indicati nell'articolo 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Grazia, la Giustizia e i Culti, e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Verona un Collegio di probi-viri per la industria, edilizia e affini, con giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa.

Art. 2.

Il Collegio suddetto sarà formato di sedici componenti, di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **CCXII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie, e il regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli Enti indicati nell'articolo 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Grazia e Giustizia e dei Culti e per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Torino un Collegio di probi-viri per la industria del legno e affini, con giurisdizione su tutto il territorio del Comune stesso.

Art. 2.

Il Collegio suddetto sarà formato di venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri,* interim *per gli Affari dell'Interno, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 25 giugno 1903, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Molinara (Benevento).*

SIRE!

Il R. Commissario per la straordinaria amministrazione del Comune di Molinara si è alacremente dedicato al riordinamento dei vari rami di servizio.

Assunto l'ufficio quando non ancora era stato approvato il bilancio preventivo del corrente esercizio, egli ne ha modificato il progetto; ha compilato il ruolo della tassa bestiame per l'anno 1902, ed ora attende alla compilazione di quello del corrente anno; ha provveduto all'unione del servizio di tesoreria con quello dell'esattoria, al miglioramento igienico dei locali scolastici, alla sistemazione e nettezza delle strade interne e ad un regolare servizio di trasporto dei cadaveri al cimitero.

Occorre ora che egli provveda alle usurpazioni del suolo pubblico e dei demani comunali, alla compilazione degli inventarî, alla formazione dell'elenco delle strade ed all'aggiornamento del catasto; che esamini i conti consuntivi 1901-1902; che regolarizzi l'operazione relativa al prestito per la conduttura dell'acqua potabile e provveda per la riscossione delle rendite delle Opere pie amministrate dalla Congregazione di carità, i cui membri si sono resi dimissionari.

Per tutto ciò reputo necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario di Molinara.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Molinara, in provincia di Benevento;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Molinara è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

Relazione *di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri,* interim *per gli Affari dell'Interno, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 25 giugno 1903, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Rivello (Potenza).*

SIRE!

Il Regio Commissario di Rivello, con una più idonea ripartizione dei tributi locali e col ricupero di rilevanti crediti, ha già preordinato quanto occorre per la sistemazione finanziaria del Comune, ed ha anche avviato ad una rispondente soluzione talune questioni demaniali che tanto vivamente interessano quella popozione, e quelle relative alla condottura dell'acqua potabile ed ai lavori pel cimitero.

Egli tuttavia deve ancor provvedere alla compilazione del Bilancio per l'esercizio in corso, alla revisione di cinque conti consuntivi, e deve inoltre risolvere la grave pendenza esistente fra la frazione di San Costantino ed il Capoluogo per la costruzione di una strada.

A compiere tuttociò è insufficiente il tempo che ancora rimane della provvisoria gestione; quindi mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale vengono prorogati di tre mesi i poteri di quel Regio Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rivello, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rivello è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

Relazione *di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri,* interim *per gli Affari dell'Interno, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 25 giugno 1903, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Salsomaggiore (Parma).*

SIRE!

Per le gravi e molteplici accuse divulgate per la stampa a carico dei cessati amministratori del Comune di Salsomaggiore, furono dagli stessi presentate formali querele all'autorità giudiziaria, la quale sta provvedendo, e quanto prima inizierà il pubblico giudizio, il cui esito è atteso con vivo interesse da quella cittadinanza.

In tale condizione di cose non essendo opportuno procedere alla ricostituzione di quel Consiglio comunale, è mestieri prorogare di tre mesi i poteri di quel R. Commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Salsomaggiore, in provincia di Parma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Salsomaggiore è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 99 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del Credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo, in conto capitale, per il secondo trimestre dell'anno 1903, venne accertato in lire 481,50;

Considerato che il prezzo medio ora accennato essendo stato nel suddetto trimestre superiore a L. 450, le dette cartelle, nel 3° trimestre del corrente anno, dovranno essere accettate nei rimborsi dei mutui alla pari, ai termini delle citate disposizioni del testo unico;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 3° trimetre dell'anno 1903, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari nel rimborso dei mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso nell'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 3 luglio 1903.

Il Ministro
DI BROGLIO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2751.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Sistema d'inquadratura (envoloppe riquadro o salva-cartoline) in carta o cartoncino, pelle, legno, ecc. per cartoline o biglietti illustrati, sieno esse in metallo, legno, celluloide carta, ecc. avente per ufficio di permetterne la spedizione quali stampati senza bisogno di altro involucro od envoloppe », originariamente rilasciata al nome dei sigg. Bozzoli Antonio e Onofri Carlo fu Annibale, a Roma, come da attestato delli 15 gennaio 1901, N. 57451 del Registro Generale, fu trasferita per intero al

sig. Bozzoli Antonio, a Roma, in forza di cessione totale della parte spettante al sig. Onofri Carlo, fatta con atto privato sottoscritto dalle parti, a Roma, addì 17 marzo 1903, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma, il giorno 20 marzo detto al N. 12257, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà industriale, addì 23 marzo 1903, ore 17.

Roma, addì 10 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2752.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Cassetta bipolare per contatto sotterraneo ed elettromagnetico in ferrovie e tramvie elettriche a sezioni », originariamente rilasciata al nome dei signori Arnò Riccardo & Caramagna Aristide, a Torino come da attestato delli 16 aprile 1897, N. 43795, del Registro Generale, fu trasferita per intero, col relativo attestato completivo N. 44494, al detto sig. Arnò Riccardo ed alla signora Stiglitz Clara ved. del fu Aristide Caramagna tanto in proprio che quale legale amministratrice dei minorenni Matilde, Oscar e Vittorina Caramagna, in forza di successione legittima risultante da attestazione giudiziaria fatta a Torino, addì 14 novembre 1902, e presentata pel visto alla Prefettura di Torino, addì 17 marzo 1903, ore 11.

Roma, 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2753.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements au procédé pour tondre les tissus à trame poilue » originariamente rilasciata al nome del sig. Roger George a Manchester (Inghilterra), come da attestato delli 7 aprile 1897, n. 43722 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società cotonificio Cantoni a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Liverpool addì 20 febbraio 1903 debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 10 marzo detto al n. 17979, vol. 1266, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 23 marzo 1903, ore 11,15.

Roma, il 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2754.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements apportés aux boîtes en tôle de métal », originariamente rilasciata al nome del sig. Carbone Tito Livio, a Montevideo (Uruguay), come da attestato delli 20 ottobre 1897, N. 45803 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Société Française des boîtes métalliques Carbone, a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Berlino e Parigi addì 20 gennaio e 9 febbraio 1903, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 4 marzo 1903 al N. 17510, vol. 189 atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, addì 17 marzo 1903, ore 11.

Roma, addì 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2754 *bis*.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Appareil pour la confection de boîtes en tôle », originariamente rilasciata al nome del sig. Carbone Tito Livio, a Montevideo (Uruguay), come da attestato delli 20 giugno 1898, N. 47859 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Société Française des boîtes métalliques Carbone, a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Berlino e Parigi, addì 20 gennaio e 9 febbraio 1903, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino, il giorno 4 marzo 1903, al N. 17510, vol. 189, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 17 marzo 1903, ore 11.

Roma, 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di Privativa Industriale N. 2756.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Metodo pratico per utilizzare la carta come materiale tessile », originariamente rilasciata al nome del sig. Zanetti prof. Carlo Umberto, a Bologna, come da attestato delli 15 dicembre 1898, N. 49438 del Registro Generale, fu trasferita per intero ai sigg. Pini Ernesto, a Bologna, e Zanetti prof. Carlo Umberto, a Catania, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Bologna, addì 3 novembre 1902, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Bologna il giorno 19 novembre 1902, al N. 4537, vol. 287, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 27 marzo 1903, ore 15,45.

Roma, 13 giugno 1903.

*Il Direttore Capo della Divisione I^a^*
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2757.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Bandage élastique à pneumatique intérieur » originariamente rilasciata al nome dei sigg. Tobler Alfred, a Parigi & Samuel Henry, a Lavalloy Perret (Francia), come da attestato delli 4 marzo 1901, N. 57520 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Société Anonyme « Le Teuf-Teuf », a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Colombes, e Parigi, addì 2 e 3 gennaio e 4 febbraio 1903, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 13 febbraio 1903, al N. 10521, vol. 192 atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 20 marzo 1903, ore 16,50.

Roma, addì 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2758.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements apportés aux poêles à gaz », originariamente rilasciata al nome della Kern Burner Company Limited, a Westminster (Inghilterra), come da attestata delli 9 ottobre 1900, n. 56302 del Registro Generale, fu trasferita per intero ai sigg. Kern Ottmar Clamond Charles e Robinson William Moore a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto, a Londra addì 11 novembre 1902, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 12 marzo 1903, al n. 18119, vol. 1266, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 20 marzo 1903, ore 16.

Roma, addì 18 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2759.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements dans les manchons à incandescence », originariamente rilasciata al nome della Kern Burner Company Limited, a Londra, come da attestato delli 20 luglio 1901, N. 59548 del Registro Generale, fu trasferita per intero ai sigg. Kern Ottmar, Clamond Charles & Robinson William Moore, a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato, sottoscritto a Londra, addì 11 novembre 1902, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 12 marzo 1903 al N 18119, vol. 1266, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 20 marzo 1903, ore 16.

Roma, 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2760.

Per effetto degli articoli 46 e seguenti della lagge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Becco ad incandescenza a gaz », originariamente rilasciata al nome della Kern Burner Company limited a Londra, come da attestato delli 21 luglio 1901, n. 59570, del Registro Generale, fu trasferita per intero ai signori Kern Ottmar, Clamond Charles & Robinson William Moore a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Londra, addì 11 novembre 1902, debitamente registrato all''Ufficio demaniale di Milano il giorno 12 marzo 1903, al n. 10119, vol. 1266 atti privati e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 20 marzo 1903, ore 16.

Roma, il 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2761.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements dans les brûleurs à gaz à incandescence », originariamente rilasciata al nome del signor Kern Ottmar, a Parigi, come da attestato delli 15 ottobre 1897, N. 45729 del Registro Generale, già trasferita per intero alla Kern Burner Company Limited, a Westiminster, come da pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 1. dicembre 1899, N. 280 è stata totalmente trasferita ai signori Kern Ottmar, Clamond Charles e Robinson William Moore, a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Londra addì 11 novembre 1902, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 12 marzo 1903 al N. 10119, vol. 1266, atti privati e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 20 marzo 1903, ore 16.

Roma, addì 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2762.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements dans les brûleurs à incandecence », originariamente rilasciata al nome del sig Kern Ottmar, a Parigi, come da attestato delli 17 marzo 1898, n. 46915 del Registro Generale, già trasferita per intero alla: Kern Burner Company Limited a Westminster (Inghilterra) come da pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1899 n. 280 è stata totalmente trasferita ai sigg. Kern Ottmar, Clamond Charles e Robinson William, Moore a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Londra, addì 11 novembre 1902, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano, il giorno 12 marzo 1903 al N. 18119, vol. 1266, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 20 marzo 1903, ore 16.

Roma, il 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2764.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé et appareil pour la fabrication de corps métalliques creaux à l'aide de plaques », originariamente rilasciata al nome del sig. Polte Eugen, a Sudenburg (Germania), come da attestato delli 22 maggio 1902, n. 62440 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società Metallurgica Tempini (Società Anonima), a Brescia, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico a rogito del notaio Teppati Camillo, sottoscritto dalle parti a Torino, addì 18 febbraio 1903, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 27 febbraio detto al n. 3896, atti pubblici e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, addì 30 marzo 1903, ore 10.

Roma, addì 17 giugno 1903.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2767.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements dans les machines à écrire », originariamente rilasciata al nome del sig. Farwell Granger, a Chicago, Illinois (S. U. d'America), come da attestato delli 17 agosto 1896, n. 41872, del Registro Generale, fu trasferita per intero al sig. Lawrence William, a Chicago, Illinois (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta con atto pubblico a rogito del notaio sig. Berthold Singer, sottoscritto dalle parti a Chicago addì 2 febbraio 1903, debitamente registrato all' Ufficio Demaniale di Roma il giorno 21 febbraio detto, al n. 10932, atti pubblici, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà industriale addì 4 aprile 1903, ore 17,15

Roma, addì 17 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2768.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Signal acoustique à répétition pour voies ferrées et chemins (Locomotives et tenders) », originariamente rilasciata al nome dei sigg. Cousin Henri Ernest André & Rochatte Louis Jules Hippolyte, a Parigi come da attestato delli 21 giugno 1900, n. 55148 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Société Cousin & C.ie, a Parigi, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto delle parti a Parigi addì 10 marzo 1903 debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 8 aprile detto al n. 13045, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della Proprietà Industriale addì 10 aprile 1903, ore 16,10.

Roma, il 13 giugno 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 24 dall'8 al 14 giugno 1903.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultime bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dall' 8 al 14 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Cuneo*	Cuneo	Centallo	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Cuneo	»	1	—	1	—	1	—
	Novara	Novara	Novara	»	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			3	—	3	—	3	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	bovina	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Tavernole	»	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Revere	Quistello	»	1	—	1	—	1	—
	»	Sermide	Felonica	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sermide	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			5	—	5	—	5	—
	Vicenza	Asiago	Asiago	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Roana	»	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Belluno	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Mel	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sedico	»	1	—	1	—	1	—
	»	Feltre	Feltre	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			6	—	6	—	6	—
	Piacenza	Piacenza	Ponte dell'Olio	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			1	—	1	—	1	—
	Perugia	Perugia	Perugia	bovina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			1	—	1	—	1	—
	Firenze	San Miniato	San Miniato	bovina	1	—	1	—	1	—
		Toscana			1	—	1	—	1	—
	Aquila	Avezzano	Aielli	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Pescina	ovina	2	—	32	—	32	—
		Regione Meridionale Adriatica			3	—	33	—	33	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle, mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dall'8 al 14 giugno 1903	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Carbonchio ematico**	*Reggio Cal.*	Palmi	Cittanova	ovina	2	—	13	—	2	11
		Regione Meridionale Mediterranea			2	—	13	—	2	11
	Cagliari	Oristano	Ghilarza	bovina	1	—	5	—	5	—
		Sardegna			1	—	5	—	5	—
Carbonchio sintomatico	*Torino*	Torino	Grugliasco	bovina	1	—	2	—	2	—
		Piemonte			1	—	2	—	2	—
	Brescia	Brescia	Sarezzo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Sermide	Felonica	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			2	—	2	—	2	—
	Perugia	Rieti	Orvinio	bovina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			1	—	1	—	1	—
	Potenza	Lagonegro	San Chirico R.	ovina	1	—	18	—	18	—
	»	Matera	Montescoglioso	»	1	—	8	—	8	—
		Regione Meridionale Mediterranea			2	—	26	—	26	—
	Girgenti	Girgenti	Rocalmuto	equina	1	—	1	—	—	1
	»	Sciacca	Caltabellotta	»	1	—	4	—	—	4
		Sicilia			2	—	5	—	—	5
	Sassari	Alghero	Bonorva	bovina	—	1	—	—	—	1
		Sardegna			—	1	—	—	—	1
Afta epizootica	*Novara*	Domodossola	Druogno	bovina	—	12	4	6	—	10
		Piemonte			—	12	4	6	—	10
	Bergamo	Bergamo	Gerosa	bovina	—	9	6	9	—	6
	»	»	Id.	ovina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Taleggio	bovina	—	2	34	—	—	36
	»	»	Id.	suina	1	—	4	—	—	4
		Lombardia			2	11	47	9	—	49
	Piacenza	Piacenza	Agazzano	bovina	1	—	17	—	—	17
	»	»	Borgonovo	»	2	—	4	—	—	4
	»	»	Fiano	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Castelnuovosotto	»	—	50	—	50	—	—
	»	»	Gattico	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Reggio Emilia	»	1	—	24	—	—	24
	Forlì	Cesena	Roncofreddo	»	—	1	—	—	1	—
		Emilia			5	63	47	50	1	59

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall' 8 al 14 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Perugia*	Rieti	Marcetelli	caprina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Morro Reatino	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Torri Sabina	»	—	50	—	35	—	15
		Marche ed Umbria			—	83	—	35	—	48
	Firenze	Pistoia	Pistoia	bovina	1	—	2	2	—	—
	Grosseto	Grosseto	Magliano Toscana	ovina	1	—	24	—	4	20
		Toscana			2	—	26	2	4	20
	Aquila	Aquila	Pizzoli	ovina	—	41	—	6	—	35
		Regione Meridionale Adriatica			—	41	—	6	—	35
Tubercolosi	*Firenze*	Firenze	Bagno a Ripoli	bovina	—	3	—	—	—	3
		Toscana			—	3	—	—	—	3
	Foggia	Foggia	Foggia	bovina	1	—	3	—	3	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	—	3	—	3	—
Morva e Farcino	*Cuneo*	Alba	Priocca	equina	—	1	—	—	—	1
	»	Cuneo	Tenda	»	—	1	—	—	—	1
		Piemonte			—	2	—	—	—	2
	Milano	Monza	Paderno Dug.	equina	1	—	1	—	1	—
	Como	Lecco	Lecco	»	—	2	—	—	1	1
	Bergamo	Treviglio	Arcene	»	1	—	1	—	—	1
		Lombardia			2	2	2	—	2	2
	Udine	Palmanova	Palmanova	equina	2	—	2	—	2	—
	»	Udine	Udine	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			3	—	3	—	3	—
	Parma	Parma	Parma	equina	1	—	1	—	—	(1) 1
		Emilia			1	—	1	—	—	1
	Pisa	Pisa	Pisa	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Vecchiano	»	2	—	2	—	—	2
	Firenze	Firenze	Rignano	»	—	1	—	—	—	1
	»	S. Miniato	Fucecchio	»	—	1	—	—	—	1
		Toscana			2	3	2	—	—	5
	Roma	Frosinone	Ceccano	equina	—	1	—	—	—	1
		Lazio			—	1	—	—	—	1

(1) In osservazione presso quella R. Scuola veterinaria.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gl'animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciete infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Caserta*	Caserta	San Felice a Canc.	equina	—	1	—	—	—	1
	»	Nola	Cimitile	»	—	1	—	—	1	—
	Napoli	Napoli	Torre del Greco. . .	»	—	2	—	—	—	2
	Benevento	Benevento	Benevento	»	—	2	—	—	—	2
	»	Cerreto	Pontelandolfo . . .	»	—	1	—	1	—	—
	Potenza	Matera	Montescaglioso . . .	»	—	2	—	—	1	1
	»	Melfi	Maschito	»	—	1	—	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	10	—	1	2	7
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta . . .	equina	—	3	—	—	—	3
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Raffadali	»	—	4	—	—	—	4
	»	Sciacca	Menfi	»	—	1	—	1	—	—
	Trapani	Alcamo	Castellammare . . .	»	—	2	—	2	—	—
		Sicilia			—	11	—	4	—	7
Vaiuolo ovino	*Macerata*	Macerata	Belforte del Chienti.	ovina	2	—	23	—	1	22
		Marche ed Umbria			2	—	23	—	1	22
Rabbia	*Genova*	Albenga	Albenga	canina	1	—	1	—	1	—
		Liguria			1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Castelnuova Rang. .	canina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			1	—	1	—	1	—
	Perugia	Rieti	Magliano Sabina . .	canina	—	—	1	—	(1) 1	—
	»	Spoleto	Bevagna	»	—	—	1	—	(1) 1	—
		Marche ed Umbria			—	—	2	—	2	—
	Caserta	Caserta	Pietramelara . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Gaeta	Esperia	»	1	—	1	—	1	—
	»	Nola	Nola	canina	1	—	3	—	1	(2) 2
	»	Piedim. d'Alife	Raviscanina	»	—	—	1	—	1	—
	»	»	Valle Agricola . . .	bovina	1	—	1	—	—	(2) 1
	Salerno	Vallo Luc.	Agropoli	»	1	—	2	—	2	—
		Regione Meridionale Mediterranea .			5	—	9	—	6	3

(1) Si tratta di due cani uccisi perchè sospetti; la testa del primo fu inviata per l'esame all'Istituto antirabbico di Roma, quella del secondo all'Istituto batteriologico provinciale di Perugia.
(2) Casi sospetti in osservazione.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Perugia*	Foligno	Sigillo	ovina	—	60	—	60	—	—
	»	Rieti	Collevecchio	»	—	178	—	—	—	178
	»	Terni	Terni	»	—	250	—	250	—	—
		Marche ed Umbria			—	**488**	—	**310**	—	**178**
	Roma	Roma	Grottaferrata	ovina	—	539	—	200	—	339
	»	»	Roma	»	2	250	300	—	—	550
	»	»	Tivoli	»	—	298	—	—	—	298
		Lazio			**2**	**1087**	**300**	**200**	—	**1187**
	Aquila	Aquila	Bussi	ovina	—	80	—	—	—	80
	»	»	Capestrano	»	—	329	—	—	—	329
	»	»	Caporciano	»	—	1878	—	—	—	1878
	»	»	Castel d'Ieri	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Castelvecchio Sub.	»	—	110	—	—	—	110
	»	»	Collepietro	»	—	1550	—	—	—	1550
	»	»	Fagnano Alto	»	—	1450	—	—	—	1450
	»	»	Goriano Sicoli	»	—	1151	—	—	—	1151
	»	»	Navelli	»	—	500	—	—	—	500
	»	»	Ofena	»	—	1800	—	—	—	1800
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	—	1250	—	—	—	1250
	»	»	San Pio delle Camere	»	—	190	—	—	—	190
	»	Avezzano	Cappadocia	»	—	492	—	—	13	472
	»	»	Castellafiume	»	—	163	—	—	—	163
	»	»	Lecce de'Marsi	»	—	250	—	—	—	250
	»	»	Magliano de'Marsi	»	—	87	—	87	—	—
	»	Solmona	Pratola Peligna	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Roccapia	»	—	453	—	—	—	453
	Campobasso	Isernia	Montaquila	»	—	40	—	—	—	40
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	»	—	364	—	—	—	364
	»	»	Celle	»	—	179	—	—	—	179
	»	»	Faeto	»	—	120	—	60	—	60
	»	San Severo	San Giovanni Rotondo	»	—	2564	—	1564	—	1000
		Regione Meridionale Adriatica			—	**15556**	—	**1726**	**13**	**13817**
	Caserta	Pied. d'Alife	Letino	ovina	—	300	—	—	—	300
	»	»	San Gregorio	»	—	100	—	—	—	100
	Benevento	Cerreto Sannito	Morcone	»	—	261	—	—	—	261
	Potenza	Matera	Irsina	»	—	227	—	227	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea			—	**888**	—	**227**	—	**661**
	Sassari	Nuoro	Orgosolo	caprina	—	194	—	34	—	160
		Sardegna			—	**194**	—	**34**	—	**160**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'8 al 14 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	*Torino*	Torino	Torino	—	—	3	—	—	2	1
	»	»	Volpiano	—	—	45	—	45	—	—
	Novara	Novara	Trecate	—	—	6	—	—	—	6
		Piemonte			—	51	—	45	2	7
	Milano	Lodi	Borghetto Lodigiano	—	1	—	8	2	6	—
	Bergamo	Treviglio	Martinengo	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Romano	—	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Chiari	Villachiara	—	—	2	—	2	—	—
	Mantova	Mantova	Marmirolo	—	—	1	—	—	—	1
	»	Revere	Quistello	—	—	43	—	—	—	43
		Lombardia			3	46	10	4	8	44
	Udine	Udine	Cordenons	—	1	—	2	—	—	2
	Treviso	Conegliano	Conegliano	—	—	43	—	—	—	43
	»	»	Vazzola	—	—	1	—	—	1	—
	»	Monte Belluna	Nervesa	—	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	44	3	—	2	45
	Parma	B. S. Donnino	Fontanellato	—	2	3	7	—	3	7
	»	»	Noceto	—	—	60	—	—	—	60
	»	Borgotaro	Borgotaro	—	—	19	—	—	1	18
	»	Parma	Collecchio	—	2	—	5	—	1	4
	»	»	San Lazzaro	—	7	38	10	—	—	48
	Reggio Emilia	Guastalla	Boretto	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Campagnola	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Fabbrico	—	2	9	5	—	2	12
	»	»	Reggiolo	—	—	3	—	—	—	3
	»	Reggio Emilia	Albinea	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Casalgrande	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Reggio Emilia	—	—	10	2	—	4	8
	Modena	Mirandola	Camposanto	—	1	—	1	—	1	—
	»	Modena	Modena	—	7	—	8	—	8	—
	Ferrara	Cento	Cento	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Poggiorenatico	—	1	—	1	—	1	—
	»	Ferrara	Ferrara	—	—	1	—	—	1	—
	Bologna	Bologna	Anzola	—	—	15	—	—	1	14

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall' 8 al 14 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Bologna*	Bologna	Budrio	—	1	—	4	—	1	3
	»	»	Castello di Serravalle	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Crespellano.	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Crevalcore	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	San Giov. Persiceto .	—	2	6	4	—	1	9
	»	»	Sant'Agata Col. . .	—	—	7	—	—	—	7
	Ravenna	Ravenna	Ravenna	—	6	—	6	—	—	6
	Forlì	Forlì	Forlì.	—	1	—	1	—	—	1
		Emilia			**33**	**188**	**56**	**—**	**33**	**211**
	Ancona	Ancona	Jesi	—	3	—	10	—	10	—
	Macerata	Macerata	Porto Recanati . . .	—	1	—	1	—	—	1
	Perugia	Foligno	Nocera Umbra . . .	—	2	4	2	3	1	2
	»	Orvieto	Città della Pieve .	—	—	4	—	4	—	—
	»	Perugia	Passignano.	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Zuoro	—	1	—	2	—	1	1
	»	Spoleto	Sant'Anatolia di N. .	—	1	—	5	—	5	—
		Marche ed Umbria			**9**	**8**	**22**	**7**	**19**	**4**
	Arezzo	Arezzo	Castiglion Fiorentino	—	1	—	1	—	1	—
	Siena	Montepulciano	Montepulciano . . .	—	1	—	1	—	1	—
		Toscana			**2**	**—**	**2**	**—**	**2**	**—**
	Roma	Viterbo	Farnese	—	1	—	1	—	1	—
		Lazio			**1**	**—**	**1**	**—**	**1**	**—**
	Chieti	Lanciano	Pasena	—	1	—	1	—	1	—
	Aquila	Aquila	Castel d'ieri	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Navelli	—	—	2	—	1	—	1
	»	»	Paganica	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Scoppito	—	—	3	—	2	—	1
	»	Avezzano	Collarmele	—	7	—	7	—	2	5
	»	»	Gioia de' Marsi . .	—	—	5	—	1	4	—
	»	»	Ovindoli	—	—	11	—	—	9	2
	»	Cittaducale	Amatrice	—	15	—	21	3	10	8
	»	Sulmona	Barrea	—	1	1	2	—	—	3
	»	»	Pentina	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Raiano	—	3	—	3	—	3	—
	Campobasso	Isernia	Macchia d'Isernia. .	—	1	—	1	—	1	—
	Foggia	San Severo	San Giov. Rotondo .	—	—	10	—	—	10	—
	»	Bovino	Ascoli Sat.	—	1	—	1	—	—	1
		Regione Meridionale Adriatica			**33**	**32**	**40**	**7**	**44**	**21**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 giugno 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Caserta*	Nola	Acerra	—	5	—	5	—	5	—
	»	Piedim. d'Alife	Castel Campagnano	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Potito	—	15	3	20	4	8	11
	Avellino	Avellino	Capriglia	—	—	10	—	—	2	8
	»	»	Grottolella	—	—	5	—	—	—	5
	Potenza	Melfi	Montemilone	—	—	31	—	—	—	31
	»	Potenza	Genzano	—	—	13	—	—	—	13
	Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle	—	—	11	—	—	11	—
	»	Cotrone	San Severino	—	—	5	—	—	5	—
	»	Monteleone	Zungri	—	1	—	10	—	10	—
		Regione Meridionale Mediterranea			**22**	**78**	**36**	**4**	**42**	**68**
	Cagliari	Lanusei	Seulo	—	1	—	8	—	8	—
		Sardegna			1	—	8	—	8	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Roma*	Roma	Jenne	caprina	1	4	7	—	—	11
	»	»	Roma	ovina	—	1065	—	—	—	1065
	»	»	San Polo dei Cav.	»	—	150	—	—	—	150
	»	Velletri	Norma	caprina	—	23	—	10	—	13
		Lazio			**1**	**1242**	**7**	**10**	—	**1239**
	Aquila	Aquila	Pizzoli	ovina	—	7	—	—	7	—
	»	Avezzano	Carsoli	caprina	1	—	156	—	—	156
	»	Cittaducale	Castel Sant'Angelo	»	—	15	—	—	—	15
		Regione Meridionale Adriatica			**1**	**22**	**156**	—	**7**	**171**
	Potenza	Matera	Matera	ovina	1	—	30	10	—	20
	Cosenza	Cosenza	Castrovillari	ovina e caprina	—	36	—	—	—	36
		Regione Meridionale Mediterranea			**1**	**36**	**30**	**10**	—	**56**
	Sassari	Sassari	Sennori	caprina	—	75	—	—	—	75
		Sardegna			—	**75**	—	—	—	**75**

RIEPILOGO

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI				
			precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	bovina	20	—	23	—	23	—
	ovina	3	—	45	—	34	11
	—	**23**	—	**68**	—	**57**	**11**
Carbonchio sintomatico	equina	2	—	5	—	—	5
	bovina	4	1	5	—	5	1
	ovina	2	—	26	—	26	—
	—	**8**	**1**	**36**	—	**31**	**6**
Afta epizootica	bovina	6	86	93	67	1	111
	ovina	2	41	27	6	4	58
	caprina	—	83	—	35	—	48
	suina	1	—	—	—	—	4
	—	**9**	**210**	**124**	**108**	**5**	**221**
Tubercolosi	bovina	**1**	**3**	**3**	—	**3**	**3**
Morva e farcino	equina	**8**	**29**	**8**	**5**	**7**	**25**
Vaiuolo ovino	—	**2**	—	**23**	—	**1**	**22**
Rabbia	canina	3	—	8	—	6	2
	bovina	4	—	5	—	4	1
	—	**7**	—	**13**	—	**10**	**3**
Rogna	ovina	2	18019	300	2463	13	15843
	caprina	—	194	—	34	—	160
	—	**2**	**18213**	**300**	**2497**	**13**	**16003**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	**106**	**450**	**178**	**67**	**161**	**400**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	**3**	**1375**	**193**	**20**	**7**	**1541**

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie.

GRAN BRETAGNA.

	Carbonchio ematico		Afta epizootica		Morva e farcino		Rabbia		Pneumo-enterite infettiva dei suini	
	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Casi denunziati: Cani	Casi denunziati: Altri animali	Località infette	Porci uccisi perchè infetti o sospetti
Settimana dal 7 al 13 giugno 1903	11	42	—	—	31	49	—	—	62	271
Periodo corrispondente nel 1902	16	21	—	—	17	36	—	2	57	185
Periodo corrispondente nel 1901	9	11	—	—	19	36	—	—	117	585
Periodo corrispondente nel 1900	11	24	—	—	20	29	—	—	68	603
Totale di 24 settimane del 1903	402	628	—	—	620	1008	—	—	783	3.603
Periodo corrispondente nel 1902	358	599	1	120	514	963	12	2	803	3.834
Periodo corrispondente nel 1901	329	470	12	669	594	1037	1	1	1902	9.220
Periodo corrispondente nel 1900	284	456	9	123	509	895	—	—	1029	11.135

N. B — Le cifre del corrente anno sono soltanto approssimative.

SVIZZERA — *Dal 1° al 7 giugno 1903.*

	Numero dei Cantoni infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero dei capi ammalati o sospetti	Numero dei morti od abbattuti
Carbonchio sintomatico	5	bovina	7	7
Carbonchio ematico	3	equina	1	1
Id.		bovina	5	5
Morva e farcino	1	equina	3	3
Malattie infettive dei suini	7	suina	156	65
Rogna	1	ovina	6	—
Tubercolosi	1	bovina	1	—

AUSTRIA — *Dal 1° al 7 giugno 1903.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	5	11
Carbonchio ematico	3	3
Morva e farcino	13	15
Rogna	86	168
Carbonchio sintomatico	1	1
Mal rossino	62	145
Pneumo enterite e peste dei suini	218	439
Morbo coitale	74	277
Rabbia	36	42

UNGHERIA — *Dal 3 al 9 giugno 1903.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Carbonchio ematico	27	37
Rabbia	81	81
Morva e farcino	53	58
Afta epizootica	124	755
Vaiuolo	5	13
Morbo coitale	102	279
Rogna	517	1074
Mal rossino	206	721
Setticemia dei suini	500	—

BULGARIA — *Dal 21 al 28 maggio 1903.*

	Distretti infetti	Circondari infetti	Comuni infetti	Città e villaggi infetti
Rabbia	3	4	5	6
Angina infettiva	2	2	2	2
Pneumo enterite infettiva dei suini	5	7	9	9
Mal rossino	—	1	1	1
Morva	3	3	3	3
Afta epizootica	1	1	1	1
Vaiuolo ovino	1	1	1	1

BULGARIA — *Dal 29 maggio al 5 giugno 1903.*

	Distretti (infetti)	Circondari (infetti)	Comuni (infetti)	Città e villaggi (infetti)
Rabbia	3	3	4	4
Carbonchio ematico	1	1	1	1
Angina infettiva	2	2	2	2
Scabbia bovina	1	1	1	1
Scabbia ovina	1	1	2	2
Pneumo-enterite infettiva dei suini	6	10	14	14
Mal rossino	1	1	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1	1	1
Morva	—	1	1	1
Vaiuolo ovino	3	3	3	3

GERMANIA — *Dal 1° al 15 maggio 1903.*

	Comuni infetti	Masserie infette
Morva e farcino	24	25
Pleuro-polmonite contagiosa dei bovini	2	2
Afta epizootica	18	69
Setticemia e peste dei suini	1168	1490

BOSNIA ED ERZEGOVINA — *Maggio 1903.*

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	ANIMALI				
		Rimasti in cura al 31 marzo 1903	caduti ammalati	guariti	morti	uccisi
Peste suina	suina	—	80	—	43	37
Carbonchio ematico	bovina	—	8	—	8	—
Carbonchio sintomatico	»	—	3	—	3	—
Scabbia	equina	138	36	75	8	—
	bovina	2	6	—	—	—
	ovina	47	6	20	—	—
	caprina	111	147	43	3	—
Rabbia	canina	—	(1) 11	—	—	—

(1) 8 sospetti e 3 constatati. Furono morsicati dai cani affetti o sospetti 3 cavalli, 8 buoi, 2 pecore, 2 suini e 26 cani — 3 buoi diedero sintomi di idrofobia

TURCHIA

—

Costantinopoli. — 23 aprile 1903

—

Continuano a manifestarsi di quando in quando dei casi di morva nei cavalli, in città e nei dintorni.

Mersine. 26 maggio — 1903

—

La peste bovina, che infieriva nei *cazas* Jladijn e Osmanié, accenna a scomparire.

Tutto il territorio del *Vilayet* d'Adana è immune da epizoozie.

SERBIA — *Dal 30 maggio al 6 giugno 1903.*

	Comuni infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	ANIMALI					
			precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Peste suina	1	suina	13	—	—	—	—	13
Vaiuolo ovino	1	ovina	5	—	—	—	3	2
Afta epizootica	1	bovina	3	—	—	—	—	3
Carbonchio	1		2	—	2	—	—	—
Rabbia	1	canina	—	1	—	1	—	—

EGITTO

—

1° giugno 1903

—

Un caso di carbonchio in un ovino nel parco quarantenario di Mex, esito mortale.

RUMANIA

—

Nel *Monitore ufficiale rumeno*, in data 10 giugno 1903, sono stati pubblicati i seguenti avvisi, relativi alle misure, adottate da quel Governo, per il bestiame proveniente dalla Bucovina;

Ministero dell'Interno - Direzione Generale del servizio sanitario. — « Si porta a conoscenza del pubblico che, in conformità delle disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge di polizia « veterinaria, si è proibita, fino a nuove disposizioni, l'importazione del bestiame cornuto grande e dei prodotti greggi dei « menzionati animali provenienti dai distretti di Hotzman e Radantzi nel Governo di Bucovina o transitati per le strade di « quelle località, stante l'esistenza del *morbo coitale* in detti « animali » N. 15835 27 maggio / 9 giugno 1903

Si porta alla conoscenza generale che, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge di polizia veterinaria, si è proibita, fino a nuove disposizioni, l'importazione dei suini e dei prodotti greggi dei suini, provenienti dai distretti di Cernovitz e Kotzmann, nel Governo di Bucovina, o transitati per le strade di quelle località, stante l'esistenza - in quei distretti - delle epizoozie *Resipola contagiosa* e *Pneumo enterite contagiosa* dei suini. N. 15840 27 maggio / 9 giugno 1903

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 1° luglio in Letoianni, provincia di Messina, in Canolo, provincia di Reggio Calabria, in Porto Ferraio, Alti Forni, provincia di Livorno, ed in Ramiola, provincia di Parma, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici governativi con orario limitato di giorno.

Roma, addì 3 luglio 1903.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*).

Si denuncia lo smarrimento della ricevuta n. 70 ordinale, n. 26 di protocollo e n. 106 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Siracusa in data 6 febbraio 1900, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 140 cons. 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1900.

Ai termini dall'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Garofalo Ventura Giuseppe, Governatore dell'Opera del Santissimo Sacramento di San Giorgio, in Modica, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 luglio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 4 luglio 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99.99, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 4 luglio, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

3 luglio 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102 22 3/8	100,22 3/8
	4 1/2 % *netto*	101 63 3/8	100,50 7/8
	4 % *netto*	101,90 1/2	99,90 1/2
	3 1/2 % *netto*	100,41 5/8	98,66 5/8
	3 % *lordo*	72,51	71,31

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli, 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a num. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti entro il 15 agosto 1903. col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° È cittadino italiano;

2° Ha l'esercizio dei diritti civili;

3° Ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

4° Non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, n. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 4.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella Capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie;

a) Filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

b) Diritto romano;

c) Diritto costituzionale ed amministrativo;

d) Diritto e procedura civile;

e) Diritto commerciale;

f) Diritto e procedura penale;

2° In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12, 13, 14, 16, 17, e 18 novembre 1903 alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di lire 1500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, addì 1° luglio 1903.

Il Ministro
COCCO-ORTU.

1

Esame di merito distinto

AVVISO.

Le prove scritte dell'esame di concorso per l'anno 1903 ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re, conferibili, per *merito distinto*, avranno luogo nei giorni 11' 12. 13, 14 novembre p. v.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dai documenti indicati nell'articolo 25 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, dovranno essere presentate entro il mese di luglio quanto ai candidati che appartengono al Foro e non più tardi del 15 settembre quanto ai concorrenti che appartengono alla magistratura.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il Capo III del Regolamento generale amministrativo approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 197;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di mineralogia nella R. Università di Bologna;

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione, non più tardi del 5 novembre 1903.

Non sarà tenuto conto delle istanze che perverranno dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime possibilmente, in numero di copie non minore di 16 per farne la distribuzione ai termini del Regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime in carta libera ed in numero di 16 esemplari.

d) un certificato della segreteria dell'Università od Istituto Universitario, a cui il candidato appartiene, comprovante la durata dell'insegnamento da lui impartito sia a titolo ufficiale, sia a titolo privato.

I concorrenti, che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore al 1° maggio 1903.

Non sono ammessi lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parte di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un biennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale. La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, addì 30 giugno 1903.

Il Ministro
N. NASI.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Costantinopoli:

Si smentiscono le notizie diffuse da parte bulgara, di concentramenti militari al confine. E' vero che i turchi invigilano, in questi ultimi tempi, più attentamente la frontiera e rinforzarono in parte gli appostamenti, ma lo fecero esclusivamente con le truppe del territorio di confine. Non ci furono che spostamenti in piccole proporzioni causati dall'attività delle bande, dalle rilevanti scoperte di dinamite vicino al confine bulgaro e dal passaggio di numerose bande dalla Bulgaria in Macedonia.

L'ambasciatore russo, sig. Sinovieff, informato da Sofia che le truppe turche avevano occupato una posizione strategica presso il confine bulgaro, fece delle rimostranze alla Porta, ma il ministro degli esteri, assunte informazioni, assicurò di poter smentire l'occupazione.

* * *

Per telegrafo fu annunziata la chiusura del Parlamento serbo.

Nell'ultima seduta, il presidente dei ministri, signor Avakumovich tenne un discorso che fu generalmente approvato.

Il ministro rammentò che dopo i noti avvenimenti la Rappresentanza nazionale votò all'attuale Governo la sua fiducia.

Il Re dopo il giuramento, mantenne l'attuale Governo al potere fondandosi sul voto di fiducia datogli dalla Rappresentanza. Disse che il Ministero si ritiene in dovere di ringraziare la Rappresentanza per avere, con l'elezione del Re e con la creazione della Costituzione, corrisposto ai desiderî ed ai concordi intenti comuni del popolo serbo.

Il Governo felicita quindi la Skupcina perchè compì il suo dovere verso la patria.

La discussione di alcuni importanti progetti finanziari sarà riservata alla nuova Skupcina che sarà eletta sulla base della nuova Costituzione. Perciò il Governo ritenne opportuno di proporre al Re la chiusura della sessione.

Assicura che il Ministero farà ogni sforzo per ricondurre il paese sul sentiero normale, sul terreno della legalità e della costituzionalità Quindi procurerà che le future elezioni si svolgano in perfetta libertà.

Il Governo tutelerà la libertà elettorale guarentita dalla Costituzione.

Confida che la Skupcina sarà soddisfatta di questa dichiarazione.

*
* *

Si ha per telegrafo da Londra, 1° luglio:

Manca ancora una settimana per l'arrivo di Loubet, e tuttavia Londra è già in festa.

I giornali pubblicano quotidianamente articoli ispirati a grande cordialità verso la Francia che accendono l'entusiasmo degli inglesi.

Loubet, che arriverà qui lunedì, sarà ricevuto dal Re Edoardo, dal Principe di Galles e dal Duca di Connaugt Seguirà poi un *diner* al palazzo di Bukingham.

Martedì Loubet verrà ricevuto dal lord mayor nella Guild hall, con tutta la storica pompa usata nelle grandi occasioni. Alla Guild hall ci sarà poi un grande banchetto.

La sera di martedì Loubet ospiterà la Famiglia Reale all'Ambasciata francese e più tardi il Presidente ed i Reali assisteranno ad una rappresentazione di gala all'Opera.

Mercoledì Loubet visiterà il castello di Windsor, poi interverrà ad una rivista militare ad Aldershof e ad una grande festa da ballo al palazzo.

Giovedì mattina Loubet partirà, accompagnato alla stazione dal Re e dai Principi.

A Londra arrivano già migliaia di forestieri, specialmente francesi.

È opinione di tutti i circoli che la visita di Loubet in Inghilterra dischiuderà una nuova êra nelle relazioni internazionali.

BIBLIOGRAFIA

Libri inviati in dono alla « Gazzetta Ufficiale ».

A. CUTRERA - *Storia della prostituzione siciliana.* Remo Sandron, editore - Palermo.

A. GRANDI - *Il nuovo catasto dei terreni.* Tip. G. De Rossi - Torino.

FILIPPO LO VETERE - *Il movimento agricolo siciliano.* Remo Sandron - Palermo.

BOLTON KING - *Mazzini*, traduzione autorizzata di Maria Pezzè Pascolato - G. Barbèra - Firenze.

GIOVANNI JAURES - *Studi socialisti*, traduzione e prefazione di Garzia Cassola - Remo Sandron - Palermo

ALBUM *dell'Esposizione di Venezia* - 1° fascicolo - Fratelli Treves - Milano.

IVANOE BONOMI - *La finanza locale ed i suoi problemi* - Remo Sandron - Palermo.

N.B. — Di alcuni di questi libri sarà fatto più ampio cenno in altro numero di questa *Gazzetta*.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena offrì al Comitato dell'Esposizione dei lavori femminili, che è aperta in piazza dell'Esedra in Roma, un buon numero di esemplari di lavori antichi orientali, da servire di modello alle operaie ricamatrici che volessero studiarli o riprodurli.

Gli esemplari donati dall'Augusta Sovrana saranno esposti da oggi fino al 15 corr. dalle 10 alle 19.

Camera dei Deputati. — La Segreteria della Camera comunica:

« L'onorevole Micheli ha rassegnato a S. E. il Presidente della Camera, per motivi di salute, le proprie dimissioni da deputato del primo collegio di Livorno.

« S. E. il Presidente ha risposto all'onorevole Micheli che non essendo in sua facoltà di accettare le dimissioni di deputati si riserva di darne comunicazione alla Camera alla ripresa dei lavori parlamentari ».

I ringraziamenti del Sindaco. — Il Sindaco di Roma, Principe D. Prospero Colonna, ha diretto una lettera all'onorevole Santini, con la quale ringrazia la cittadinanza per il banchetto offertogli al Palatino.

Benemeriti dell'istruzione. — È stata consegnata la medaglia degli otto lustri di lodevole insegnamento ai seguenti maestri: Camilla Bertolotto di Savona (Genova); Vincenzo Guidi di Premicuore (Firenze); Giuseppe Rinaldini di Piobbico (Pesaro); Romolo Bertagnini di Montignano (Massa); Ferdinando Martini di Cascina, Ermolino Puccetti di Bagno San Giuliano (Pisa).

Accademia navale. — L'itinerario della R. nave *Amerigo Vespucci* sulla quale imbarcheranno gli allievi della R. Accademia navale, venne così profissato:

31 luglio al mattino: Imbarco degli allievi della seconda e terza classe e degli aspiranti.

Dal 1° al 12 agosto: Crociera: Livorno, Costa W Liguria, Bocche di Bonifacio, Livorno.

Dal 12 al 15 agosto: Permanenza a Livorno per l'imbarco degli allievi nuovi ammessi alla prima classe.

Dal 16 al 23 agosto: Crociera fra Livorno e Portofino, con tre giorni di fermata a Spezia per la visita dell'Arenale e della Piazza forte, e per rifornimento della nave.

Dal 23 al 25 agosto: Permanenza a Livorno per la vestizione dei nuovi allievi della prima classe.

25 agosto: Partenza da Livorno per svolgere l'itinerario: Gibilterra, Cork, Falmouth, Malaga, Cagliari, Livorno, con facoltà di potere approdare a Fayal, qualora il Comando della nave lo reputasse apportuno.

Incassi postali e telegrafici. — Le entrate postali e telegrafiche del mese di giugno u. s. superarono di lire 245,882,82 quelle accertate nello stesso mese dell'anno anteriore.

Le entrate realizzate dal 1° luglio a tutto giugno segnano un aumento di L. 5,169,240,71, in confronto dell'esercizio precedente.

All'Esposizione di Milano. — La Commissione ordinatrice della Mostra dei trasporti marittimi, nella Esposizione nazionale che si terrà a Milano nel 1905 ha approvato il programma della gara per la fornitura del piroscafo che salvo difficoltà impreveduto, sarà riprodotto in grandezza naturale nel recinto dell'Esposizione. Furono invitate a presentare, entro il 15 ottobre prossimo, un progetto completo tecnico e finanziario la Navigazione Generale Italiana ed i cantieri Ansaldo, Odero, Riva Trigoso, Muggiano, Pattison e Liguro-Anconitano.

Le norme principali della gara sono riassunte in un breve programma dal quale rilevasi che il piroscafo dovrà essere del tipo mercantile, di lunghezza non inferiore a 100 metri e dovrà chiaramente mostrare al pubblico le disposizioni atte al trasporto dei passeggieri e quelle di carico, sì generali che speciali, permettendo nel tempo stesso la facile circolazione dei visitatori che saranno certo in numero stragrande. Il piroscafo, limitato ben si compende alle sole opere morte, dovrà essere eseguito, montato e consegnato

nel recinto dell'Esposizione entro il 30 ottobre 1904, per lasciare tempo al suo arredamento che verrà assunto da varî altri espositori della Mostra marittima.

Concorso a premi. — La R. Accademia economica-agraria dei georgofili di Firenze pone a concorso il seguente tema di studio: La imposta e la sovrimposta pei terreni nel regno d'Italia, studiata nei suoi precedenti e nelle sue modificazioni, in rapporto alla economia agricola e alla finanza.

All'autore del miglior lavoro si assegnerà un premio di L. 1000 sulla fondazione Cuppari, ed in pari tempo un diploma e una medaglia d'argento.

I manoscritti dovranno essere presentati all'Accademia non più tardi del 30 maggio 1904.

Concorso. — La Società d'incoraggiamento allo studio del disegno in Valsesia, sedente a Varallo, ha aperto un concorso per titoli alla nomina del direttore del laboratorio Barolo ed insegnante la plastica e l'intaglio in legno.

Le domande corredate dai titoli richiesti dovranno rivolgersi alla presidenza della Società non più tardi del 20 corrente.

Il Vesuvio. — I giornali di Napoli, giuntici stamane, dicono che il Vesuvio, che da circa un mese si manteneva inattivo, ha ripreso ora, con qualche intensità, le sue eruzioni.

Il materiale vulcanico esce con violenza dal cratere, ed in quantità abbastanza considerevole, in modo che qualche blocco incandescente scende per la china del monte.

Per tal motivo le escursioni non possono effettuarsi fino alla sommità del cono superiore.

Lo spettacolo, dalla spiaggia del Granatello, è magnifico.

Marina mercantile. — Un dispaccio da Anversa, in data di ieri mattina, dava la notizia che il vapore italiano *Maria Madre*, diretto a Genova, carico di nafta, si era completamente incendiato in quel porto, il carico perduto, non si deploravano disgrazie di persone.

Altro dispaccio da Genova, pure in data di ieri, attenua di molto la notizia, e dice:

« Contrariamente alle notizie telegrafate stamane da Anversa, il vapore *Maria Madre*, di cui è armatore il sig. Parodi Angelo, non è rimasto completamente incendiato, ma ha riportato soltanto danni alla coperta, alla ciminiera ed albero di mezzana, che potranno essere riparati in breve tempo.

Il carico poi, composto di merci varie, ad eccezione di una partita di trementina che era caricata sopra coperta e che fu appunto quella che diede origine all'incendio, è rimasto intatto e senza alcun danno ».

— Il piroscafo *Liguria*, della N. G. I., il giorno 1 da Cadice partì per New-York; ieri l'altro il piroscafo *Las Palmas*, della Veloce, proseguì da Montevideo per Genova. Ieri il piroscafo *König Albert*, del N. L., giunse a Genova proveniente da New-York.

ESTERO.

Il raccolto del cotone nel 1902-903. — Negli Stati-Uniti, il raccolto del cotone, durante la stagione 1902-903, secondo i dati ufficiali, segna:

Cotoni « upland » balle quadre 9,992,665, balle rotonde 981,264, cotone « sea island » balle 104,953; totale balle 11,078,882.

Se a questo quantitativo si aggiungono 196,223 balle di *linters* (cioè i residui del cotone che restano attaccati al seme e che vengono separati nella lavorazione di quest'ultimo) si ha che il raccolto effettivo di ogni specie di cotone, per il 1902-903, sarebbe di balle 11,275,105 da 500 libbre ciascuna.

Tale raccolto si può considerare scarso, di fronte alla cresciuta domanda dell'industria cotoniera europea ed americana.

Il petrolio americano. — Nel mese di aprile decorso, gli Stati-Uniti esportarono 5,963,069 galloni di petrolio greggio, 1,350,309 di nafta, 60,483,240 di olio da illuminazione, 8,972,738 di lubrificante e paraffina e 654,738 di residui; complessivamente galloni 77,424,091 contro 87,833,201 nell'aprile 1902.

Nel primo quadrimestre dell'anno l'esportazione del petrolio è stata di galloni 266,566,384: inferiore di galloni 67,752,229, o del 20 0[0 circa a quella dello stesso periodo del 1902.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 3. — Il Governo bulgaro ha proibito l'esportazione di cavalli e di muli.

L'*Agenzia Bulgara* pubblica la seguente Nota:

« Malgrado le smentite di fonte turca, la concentrazione di forti effettivi di truppe di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, sulla frontiera bulgara continua.

« Gli sforzi della Turchia per smentire questi fatti accertati e la concentrazione al tempo stesso di nuovi e forti distaccamenti sulla frontiera, che non può in alcun modo essere giustificata dalla necessità di combattere le bande, provano che la Turchia intende di nascondere lo scopo reale di queste misure, cercando di sviare l'opinione pubblica dell'Europa e spargendo notizie false sugli intendimenti del Governo bulgaro ».

BELGRADO, 3 — Il *Giornale Ufficiale* pubblica le nomine dei membri del nuovo Consiglio di Stato.

Ne è stato nominato Presidente il Ministro a Costantinopoli, Sava Gruic, e vice-Presidente Demeter Radovitz, presidente della Corte di Cassazione.

Fra i Consiglieri di Stato vi sono Pasic, Vuic e Simic.

Nessuna decisione definitiva è stata finora presa circa i cambiamenti che si ha intenzione di fare nel Corpo diplomatico.

BELGRADO, 3. — Il ministro serbo a Pietroburgo, Novakovic, è stato confermato al suo posto.

PARIGI, 3. — *Camera dei Deputati* — Si approva senza modificazioni il progetto presentato dal ministro delle finanze, Rouvier, relativo alle quattro contribuzioni.

— Si vota un'amnistia per le infrazioni alle leggi sulla stampa sulla pesca e sulla caccia, le cui pene siano inferiori ad un anno di carcere ed un'amnistia per le condanne dei militari colpevoli d'insubordinazione, di diserzione e di indisciplinatezza.

Si respinge poscia una mozione con cui si chiede un'amnistia pei condannati dall'Alta Corte di Giustizia e per le contravvenzioni alla legge sulle Associazioni.

PARIGI, 3. — *Senato* — Si stabilisce di tenere seduta stasera per pronunziarsi, prima di prendere le vacanze, sulla domanda di autorizzazione presentata dai Salesiani di Don Bosco.

— Si approva, con qualche modificazione, il progetto di legge che aumenta i dazi doganali sul bestiame e sulle carni macellate.

— Dopo la discussione di varie questioni all'ordine del giorno, s'intraprende, alle ore 9 pom., l'esame sulla domanda di autorizzazione presentata dai Salesiani di Don Bosco.

— Bérenger, difendendo i Salesiani, dice che non sono nè frati faziosi, nè frati affaristi, ma educatori dei figli del popolo.

Soggiunge che si tratta di un'istituzione sorta a Torino nel 1845 e fondata da un prete che raccoglieva i fanciulli e li metteva in grado di guadagnarsi la vita; ottantasei scuole furono fondate in Italia. In Francia l'Opera fondò dodici stabilimenti, alcuni dei quali riportarono premî all'Esposizione del 1900.

L'oratore parla poi del valore dell'insegnamento professionale salesiano e del suo carattere umanitario, e dice: Se si chiudono i loro stabilimenti, cosa si farà di migliaia di fanciulli che saranno privati del loro appoggio? Si rimprovera ai Salesiani di accogliere nei loro stabilimenti numerosi stranieri: ciò non è vero, ve ne sono 6 sopra 79.

Bérenger termina dicendo: che si vuole ancora fare uso di quella politica di esclusione la quale si è sostituita alla politica

di controllo, che era la sola direttrice della legge sulle associazioni.

Il Presidente del Consiglio, Combes, rimprovera ai Salesiani il loro spirito cosmopolita e perchè sfruttano il lavoro dei fanciulli.

Non è per questi orfani che la Congregazione lavora, egli dice, ma per sè stessa; non siamo più al tempo in cui un abito di prete si imponeva alle folle come un emblema di virtù; siamo in un secolo scettico, in cui non si crede più alle vocazioni spontanee.

Halgan, interrompendo, dice: « Voi siete un esempio delle vocazioni instabili ».

Combes prosegue rimproverando ai Salesiani di unire le cose sacre alle profane e soggiunge che lo scopo delle vocazioni religiose è spesso l'interesse personale (Proteste a Destra).

Combes termina dicendo che se è utile lasciare un rifugio alle anime sature di ideali, il Governo ha il dovere di rifiutare l'autorizzazione ad istituzioni che, come questa, hanno carattere di vero sfruttamento industriale e commerciale (Vivi applausi).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è tolta a mezzanotte.

LONDRA, 3. — *Camera dei Comuni.* — Pretyman, lord civile dell'Ammiragliato, presenta una domanda di autorizzazione per la spesa di otto milioni di lire sterline per i lavori della Marina da guerra.

Dichiara che 1,250,000 sterline sono consacrate a nuovi lavori ed il rimanente è destinato al compimento di altri lavori già cominciati, tra i quali quelli per la trasformazione del bacino di Sheerness in un deposito di riparazione per la flottiglia di torpediniere e controtorpediniere, per il miglioramento del bacino di Chatam e per i lavori preliminari della nuova base navale di Saint Margaret 's Hope.

La domanda di crediti è approvata.

ALGERI, 3. — Mandano da Marnia: Ieri un indigeno della tribù dei Mehaya tirò un colpo di pistola contro Mulay Mohamed, nel campo di Sidi Aissa presso Oudja.

Il proiettile non colpì Mulay Mohamed, ma ferì un soldato.

Il colpevole fu arrestato, intriso di petrolio ed arso vivo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 3 luglio 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,6
Barometro a mezzodì	760,0.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30,°5. minimo 18,°3.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0

Li 3 luglio 1903.

In Europa: pressione massima di 768 sul golfo di Guascogna, minima di 753 sulla Scandinavia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 2 mill. in Val Padana e Marche, salito di altrettante in Sardegna, poco variato altrove; temperatura quasi ovunque umentata; qualche temporale al Sud.

Stamane: cielo vario all'estremo Nord, sereno altrove; venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali.

Barometro: minimo a 761 sulle coste Joniche, massimo tra 765 e 766 sull'Alta 'Italia.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali, cielo vario al N. con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 luglio 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	$^1/_4$ coperto	calmo	27 9	20 2
Genova	sereno	calmo	29 8	20 6
Massa Carrara	sereno	calmo	27 1	18 1
Cuneo	coperto	—	28 1	18 9
Torino	coperto	—	27 7	20 4
Alessandria	sereno	—	29 0	18 2
Novara	$^3/_4$ coperto	—	30 5	19 8
Domodossola	coperto	—	28 5	18 2
Pavia	$^3/_4$ coperto	—	29 1	18 0
Milano	$^3/_4$ coperto	—	32 1	20 2
Sondrio	sereno	—	28 7	17 5
Bergamo	coperto	—	26 9	20 0
Brescia	$^3/_4$ coperto	—	31 4	21 7
Cremona	sereno	—	31 6	19 1
Mantova	sereno	—	29 0	21 5
Verona	$^3/_4$ coperto	—	27 5	20 7
Belluno	$^1/_2$ coperto	—	25 8	18 3
Udine	$^1/_4$ coperto	—	28 0	19 7
Treviso	$^1/_4$ coperto	—	29 8	20 5
Venezia	coperto	calmo	28 7	20 6
Padova	coperto	—	27 4	19 8
Rovigo	$^3/_4$ coperto	—	29 7	20 1
Piacenza	sereno	—	27 5	18 1
Parma	sereno	—	29 3	18 7
Reggio Emilia	sereno	—	28 0	19 5
Modena	sereno	—	27 4	16 8
Ferrara	sereno	—	27 7	19 7
Bologna	sereno	—	26 4	20 4
Ravenna	sereno	—	25 5	16 8
Forlì	sereno	—	27 4	18 8
Pesaro	sereno	calmo	25 4	15 5
Ancona	sereno	legg. mosso	27 4	20 0
Urbino	sereno	—	23 4	17 4
Macerata	sereno	—	27 5	18 9
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	16 5
Perugia	sereno	—	26 4	17 5
Camerino	sereno	—	25 1	15 2
Lucca	sereno	—	31 4	19 4
Pisa	sereno	—	29 8	18 4
Livorno	sereno	calmo	28 5	22 2
Firenze	sereno	—	30 0	17 8
Arezzo	sereno	—	28 3	18 2
Siena	sereno	—	27 0	19 5
Grosseto	sereno	—	30 4	19 4
Roma	sereno	—	30 5	18 9
Teramo	sereno	—	28 4	15 8
Chieti	sereno	—	26 0	17 8
Aquila	sereno	—	25 2	19 1
Agnone	sereno	—	23 1	13 8
Foggia	sereno	—	28 9	17 2
Bari	sereno	legg. mosso	24 0	17 3
Lecce	sereno	—	27 0	17 4
Caserta	sereno	—	29 8	18 8
Napoli	coperto	calmo	28 2	19 3
Benevento	sereno	—	28 5	14 5
Avellino	sereno	—	26 4	11 8
Caggiano	sereno	—	23 6	15 6
Potenza	sereno	—	23 4	13 1
Cosenza	sereno	—	29 0	—
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	21 5	14 7
Reggio Calabria	coperto	calmo	25 8	19 8
Trapani	sereno	calmo	28 2	21 1
Palermo	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	26 6	19 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	28 8	16 0
Messina	$^1/_2$ coperto	calmo	26 8	18 6
Catania	$^3/_4$ coperto	calmo	25 2	20 1
Siracusa	coperto	calmo	23 0	20 1
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 2	17 9
Sassari	sereno	—	31 5	19 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabeli.*